

**Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e sui
temi essenziali della gestione amministrativa nel 2001
del 13 e del 20 febbraio 2002**

**Rapporti del Tribunale federale e del Tribunale federale
delle assicurazioni sulla loro gestione nel 2001
dell'11 febbraio 2002 e del 15 febbraio 2002**

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi nel 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri,

ci pregiamo sottoporvi il rapporto di gestione 2001.

Il presente documento comprende la prima parte di tale rapporto e il decreto federale che approva le quattro parti summenzionate. Le altre parti saranno pubblicate separatamente.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 febbraio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RAPPORTO DEL CONSIGLIO FEDERALE SULLA SUA GESTIONE

Importanza e innovazioni	1
Compendio	3

Capitolo primo:

Punti principali della gestione del Consiglio federale

1. Gestione della crisi Swissair	7
2. Ulteriori negoziati bilaterali con l'Unione europea	9
3. Riforma delle istituzioni dello Stato	10
4. Consolidamento del sistema della sicurezza sociale	12
5. Innovazioni nel campo della sanità	14

Capitolo secondo:

Programma di legislatura 1999–2003:

1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le chance di una Svizzera aperta e visionaria	17
1.1 Relazioni internazionali	17
1.1.1 Miglioramento delle opportunità di partecipazione agli organismi internazionali: avvio di ulteriori negoziati bilaterali con l'UE – Apertura di un dialogo nazionale sull'adesione all'ONU – Messaggio per la ratifica della Carta europea dell'autonomia – Messaggio sull'adesione all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance	17
1.1.2 Incremento degli aiuti umanitari e della cooperazione con i Paesi dell'Est europeo come pure dell'impegno nel campo dei diritti dell'uomo: nuovo credito quadro per gli aiuti umanitari internazionali – Aiuto finanziario al bilancio di sede del CICR – Cooperazione con l'Europa dell'Est e con la CSI – Rapporto della Svizzera sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna – Consultazione concernente il 1° Protocollo della CEDU	18

1.1.3	Evoluzione della politica ambientale internazionale: il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza – Firma della Convenzione di Stoccolma (POP) – Messaggio concernente l’approvazione degli emendamenti al protocollo di Montreal – Messaggio concernente la ratifica di diversi protocolli aggiuntivi alla Convenzione per la protezione delle Alpi – Messaggio concernente la ratifica del Protocollo sul transito relativo al Trattato sulla Carta dell’energia	19
1.2	Sicurezza	20
1.2.1	Partecipazione del Consiglio federale alla lotta contro il terrorismo internazionale	20
1.2.2	«Sicurezza attraverso la cooperazione»: revisione parziale della legislazione militare (Esercito XXI) – Revisione totale della legislazione sulla protezione civile	21
1.2.3	Intensificazione della collaborazione in materia di giustizia e polizia con l’Europol – Altri accordi di assistenza giudiziaria	22
1.2.4	Lotta contro il riciclaggio di denaro	23
2	La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future	24
2.1	Ricerca e formazione	24
2.1.1	Rafforzamento della formazione e della ricerca: consultazione relativa a un nuovo articolo sulle istituzioni universitarie nella Costituzione federale – Consultazione per la revisione parziale della legge sulle scuole professionali universitarie – Revisione della legge federale sui politecnici – Messaggio sulla legge federale sulla formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie	24
2.2	Economia e competitività	25
2.2.1	Rafforzamento della concorrenza in Svizzera: risultati della consultazione Posta/Swisscom e sviluppi ulteriori – Revisione della legge anti-trust – Revisione del diritto delle società a garanzia limitata – Consultazione relativa alla legge sui brevetti – Decisioni in merito alle concessioni per le case da gioco – Revisione parziale della legge federale sul contratto d’assicurazione – Revisione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio – Messaggio concernente la legge federale sui beni patrimoniali non rivendicati – Messaggio concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale – Messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano – Consultazione sulla politica agricola 2007 – Revisione della legge sulla protezione degli animali	25

2.3	Politica finanziaria e finanze della Confederazione	28
2.3.1	Attuazione delle linee direttrici della politica finanziaria: consultazione sul nuovo ordinamento finanziario – Rinuncia all’amnistia fiscale – Rapporto supplementare sul freno all’indebitamento – Pacchetto fiscale 2001 – Decisione di principio sulla riforma dell’imposizione delle società II	28
2.4	Ambiente e infrastruttura	29
2.4.1	Consultazione sull’Istituto della sicurezza tecnologica – Convenzione sul paesaggio	29
2.4.2	Decisioni relative alla galleria di base del Ceneri – Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica Parte III C – Controprogetto all’iniziativa popolare «Avanti» e sviluppi ulteriori in materia di traffico negli agglomerati – Modifica dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico	30
2.4.3	Programma d’azione «SvizzeraEnergia» – Revisione della legge sull’energia nucleare e messaggi «Moratoria più» e «Corrente senza nucleare» – Consultazione inerente l’ordinanza sul mercato dell’energia elettrica – Consultazione sulla revisione della legge sul mercato del gas	31
2.5	Società dell’informazione e media	32
2.5.1	Decisione preliminare relativa alla revisione della legge sulla radiotelevisione – Attuazione della strategia per una società dell’informazione in Svizzera	32
2.6	Istituzioni dello Stato	34
2.6.1	Maggiore efficienza dello Stato e un’amministrazione più vicina ai cittadini: riforma della direzione dello Stato – Legge federale sulla trasparenza – Valutazione GEMAP – Impiego delle riserve auree eccedenti della Banca nazionale svizzera – Messaggio concernente l’iniziativa sull’oro	34
3	La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un’identità per tutte le generazioni	36
3.1	Sicurezza sociale e sanità	36
3.1.1	Ottimizzazione del sistema delle assicurazioni sociali: 4a revisione dell’assicurazione invalidità – 3a revisione dell’assicurazione contro la disoccupazione – Nuovo disciplinamento del congedo maternità	36

3.1.2	Revisione della legge sugli stupefacenti – Legge sui trapianti di organi – Messaggio relativo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani – Legge sulle indagini di natura genetica sull'uomo – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca sugli esseri umani – Convenzione ECE/ONU	37
3.2	Equilibrio regionale	38
3.2.1	Garantire l'equilibrio regionale: primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria – Considerazione dell'area urbana (seguito) – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla promozione dell'alloggio	38
3.3	Società, cultura e sport	39
3.3.1	Promovimento della comprensione fra le comunità linguistiche: messaggio concernente una legge sulle lingue – Consultazione relativa all'avamprogetto di legge sull'unione registrata – Messaggio concernente una legge federale sul finanziamento della Fondazione svizzera di fotografia e sul promovimento della fotografia – Messaggio concernente una legge federale sulla Fondazione MUSEE SUISSE – Trasposizione della concezione per una politica dello sport – Ordinanza sui controlli antidoping	39
3.4	Migrazioni	40
3.4.1	Ridefinizione della politica degli stranieri: nuova legge sugli stranieri – Messaggio sulla naturalizzazione agevolata	40
3.4.2	Consolidare il settore dell'asilo mantenendo la tradizione umanitaria del nostro Paese: procedura di consultazione relativa a un avamprogetto di revisione parziale della legge sull'asilo	40
3.5	Sicurezza interna	41
3.5.1	Mantenere la sicurezza interna a un alto livello: seguito del progetto USIS – Procedura di consultazione relativa a un Codice di procedura penale federale – Legge sullo sharing	41
Allegati:		
1	Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2001: stato d'attuazione a fine 2001	42
2	Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2001: stato d'attuazione a fine 2001	44
3	Oggetti parlamentari 1999–2003: stato d'attuazione a fine 2001	50
4	Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna	63

Importanza e innovazioni

Panoramica sullo strumentario esistente

Conformemente all'articolo 45 LRC, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, per la sessione estiva, il rapporto sulla sua gestione. Quest'ultimo indica brevemente a che punto è l'esame delle mozioni trasmesse al Consiglio federale e informa succintamente sui disegni di atti legislativi o di convenzioni internazionali di cui si occupa l'Amministrazione. Il rapporto di gestione offre inoltre un breve compendio dello stato di attuazione delle linee direttive della politica di governo e motiva le eventuali divergenze e i nuovi progetti. Lo strumentario esistente risale al riorientamento della presentazione del rapporto di gestione, avvenuto nel 1995. In quella occasione il Consiglio federale aveva deciso, d'intesa con le Commissioni della gestione, di conferire un nuovo assetto al rapporto annuale sulla sua gestione. Nel 1996 è stata introdotta una pianificazione annuale a livello del Consiglio federale, a sua volta coordinata con gli obiettivi prioritari del programma di legislatura. Programma di legislatura e obiettivi annuali contribuiscono a gestire i lavori dell'amministrazione sulla base delle priorità prestabilite e quindi a impostare in modo più coerente l'attività legislativa e amministrativa. Nel 1998 sono stati introdotti gli obiettivi dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale. Il nuovo strumentario consente di operare un raffronto tra i dati pianificatori in prospettiva e il resoconto retrospettivo, traendone un bilancio eloquente. In tal modo, da un lato, è posto il fondamento per un controlling permanente da parte del Consiglio federale e, dall'altro, è semplificato il controllo della gestione. Il rapporto di gestione elaborato secondo lo standard attuale comprende quattro volumi ed è strutturato nel modo seguente:

- I) Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (Rapporto di gestione – volume I) comprende una presentazione dei principali temi politici della gestione del Consiglio federale e una panoramica sull'attività governativa e amministrativa alla luce del pertinente programma di legislatura. Il rapporto si ispira agli obiettivi e provvedimenti previsti, quali sono definiti negli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in rassegna. In quest'ottica il Consiglio federale procede a un raffronto tra argomenti programmati e realizzazione effettiva. Tale raffronto è reso in modo particolarmente chiaro negli allegati del rapporto, dove il grado di realizzazione è illustrato in forma tabellare. Il rapporto si occupa ovviamente anche dei principali provvedimenti non programmati.
- II) Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (Rapporto di gestione – volume II) riferisce in forma tabellare sulla realizzazione degli obiettivi annuali dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale, come pure sui temi essenziali dei Dipartimenti nell'anno in rassegna.
- III) L'attività del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni (Rapporto di gestione – volume III) rientra nella sfera di competenze del potere giudiziario.
- IV) Nel rapporto «Mozioni e postulati dei Consigli legislativi» (Rapporto di gestione – volume IV) si informa sullo stato di trattazione di mozioni, postulati e raccomandazioni trasmessi al Consiglio federale. Questo volume comprende inoltre un compendio dei messaggi e rapporti inoltrati dal Consiglio federale al Parlamento.

Innovazioni nel programma di legislatura 1999–2003

A causa dell'orientamento del rapporto di gestione sul programma di legislatura, occorre considerare un lasso di tempo che vada oltre l'anno in rassegna: il modo più semplice per stilare il bilancio complessivo di una legislatura è di basarsi sui rapporti di gestione dei singoli anni. Nell'ambito delle deliberazioni sul rapporto concernente il programma di legislatura in seno alla commissione speciale del Consiglio nazionale (00.016-CN), è stato proposto di esaminare se sia necessario adottare un nuovo strumento per vigilare sugli oggetti annunciati nelle direttive e sulle mozioni riguardanti le direttive. Si è giunti alla conclusione che tale compito può essere svolto nel modo più opportuno nel quadro dell'attuale rapporto di gestione. Per questo motivo, il Rapporto di gestione-volume I è stato completato con un allegato 3, che indica, nel senso di un controlling permanente, lo stato di attuazione di tutti gli oggetti delle linee direttive e di altri oggetti del programma di legislatura 1999–2003 e la trattazione delle mozioni riguardanti le direttive. Questo allegato permetterà alle Com-

missioni della gestione di esercitare più facilmente l'alta vigilanza sull'intera legislatura. Nel contempo sarà agevolato anche il lavoro delle future commissioni speciali.

Le Commissioni della gestione delle Camere federali hanno sollecitato, mediante lettera del 6 novembre 2000, un compendio di tutte le verifiche dell'efficacia pianificate e di quelle realizzate nell'anno in esame. A questa richiesta è data risposta, da un lato, presentando il relativo compendio negli obiettivi annuali (a partire dal 2002) e, dall'altro, introducendo il nuovo allegato 4 nel rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (dal 2000). Nel presente rapporto di gestione sono state effettuate, su iniziativa delle Commissioni della gestione, altre modifiche dell'allegato 4: la definizione delle «verifiche dell'efficacia» è stata migliorata e i criteri di selezione precisati. Infine, sono menzionate l'utilizzazione prevista e le conclusioni politiche (per quanto siano state esplicitamente approvate dal Consiglio federale).

Compendio

Il 2001 ha rivelato drammaticamente i limiti del prevedibile. Gli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti e la successiva lotta contro il terrorismo hanno reso indispensabile un adeguamento delle priorità della nostra politica estera e interna. Il Consiglio federale ha immediatamente reagito a questi avvenimenti intensificando la sua partecipazione alla lotta contro il terrorismo internazionale e ha compiuto i passi necessari per impedire eventuali attività di organizzazioni terroristiche sul nostro territorio.

Gli attentati dell'11 settembre 2001 hanno altresì ulteriormente aggravato la già difficile situazione dei trasporti aerei civili e sprofondato in una crisi pressoché irrimediabile la SairGroup Holding, già afflitta da gravi problemi. Il Consiglio federale, al fine di garantire, nell'interesse di tutta la comunità, il collegamento della Svizzera alla rete aerea internazionale, di tutelare i vantaggi concorrenziali del Paese, di mantenere il know-how esistente e di evitare massicci licenziamenti, ha assunto un ruolo determinante nella gestione della crisi di Swissair.

Nell'anno in esame sono state condotte nuove trattative bilaterali con l'UE in quattro settori. Il Consiglio federale, nell'imminenza del dibattito sull'adesione all'ONU, ha intensificato l'attività di comunicazione allo scopo di promuovere un dialogo in tutto il Paese. La Svizzera ha rafforzato gli aiuti umanitari e la cooperazione con i Paesi dell'Est nonché l'impegno nel campo dei diritti dell'uomo.

Il Consiglio federale ha approvato i messaggi concernenti la ratifica del Protocollo di Cartagena e dei Protocolli della Convenzione delle Alpi nonché il messaggio concernente l'approvazione delle modifiche relative al Protocollo di Montreal. Ha sottoscritto, inoltre, la Convenzione sugli inquinanti organici persistenti. Con queste misure, il Consiglio federale intende proseguire l'impegno svizzero per lo sviluppo ulteriore del diritto ambientale internazionale.

L'attuazione della strategia «Sicurezza attraverso la cooperazione» è stata portata avanti con la revisione parziale della legislazione militare (Esercito XXI) e con

la revisione totale della legislazione sulla protezione civile. L'intensificazione della collaborazione con Euro-pol e la conclusione di altri trattati bilaterali di assistenza giudiziaria hanno consentito un potenziamento della cooperazione internazionale in materia di giustizia e polizia.

Le procedure di consultazione concernenti il nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie e la revisione della legge sui Politecnici federali promuovono importanti misure per il rafforzamento della ricerca e dell'istruzione nazionali.

Non è stato possibile approvare l'annunciato messaggio per lo sviluppo ulteriore della Posta e di Swisscom SA. Le divergenze emerse nella procedura di consultazione e gli alterni sviluppi del mercato suggeriscono di trattare separatamente le due questioni. Occorre altresì rinunciare all'istituzione di una banca postale.

La revisione della legge sui cartelli e del diritto delle società a garanzia limitata porteranno a un rafforzamento della concorrenza in Svizzera. Il Consiglio federale ha inoltre inviato in consultazione l'avamprogetto per una «Politica agricola 2007» e la revisione della legge sulla protezione degli animali.

Nell'anno in rassegna, il Consiglio federale ha preso importanti decisioni in materia di politica finanziaria. Con la consultazione relativa al nuovo regime finanziario si intende procedere, in tempo utile e senza pressioni, al rinnovamento dell'ordinamento finanziario esistente. Dopo aver passato in rassegna tutti gli aspetti della politica finanziaria, ha approvato il messaggio concernente il pacchetto fiscale 2001 che prevede in particolare un sostanziale sgravio fiscale per i coniugi e le famiglie. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di elaborare una seconda riforma della fiscalità delle imprese al fine di alleggerire in modo mirato gli investimenti delle imprese. Contrariamente a quanto annunciato, ha rinunciato a un'amnistia fiscale.

Nell'ambito della politica dei trasporti, il Consiglio federale per motivi di sicurezza ha deciso di costruire la galleria di base del Ceneri con due cunicoli a bina-

rio unico invece del cunicolo a doppio binario previsto dal progetto originario. Esso ha altresì deciso di respingere l'iniziativa popolare «Avanti – per autostrade più sicure ed efficienti» e di elaborare un controprogetto.

Nell'anno in rassegna, sono state prese importanti decisioni in materia di politica energetica. Il Consiglio federale ha approvato i principi del programma d'azione «SvizzeraEnergia» che si prefiggono quali obiettivi la riduzione del consumo di CO₂ e di energie fossili. Con il messaggio relativo alla legge sull'energia nucleare esso contrappone un controprogetto indiretto alle iniziative popolari «Moratoria più» e «Corrente senza nucleare».

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione per la revisione della legge sulla radiotelevisione e stabilito gli interventi successivi. Nell'ambito della strategia per una società dell'informazione, ha preso atto del terzo rapporto del gruppo di coordinamento «Società dell'informazione», ha approvato il messaggio sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e ha avviato una procedura di consultazione concernente la legge federale sul commercio elettronico. Nell'anno in esame è stata inoltre conclusa, nel settore dell'E-Government, una convenzione di collaborazione tra Confederazione e Cantoni per l'istituzione di uno sportello virtuale. Infine, il Consiglio federale ha approvato la legge federale sulla promozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle scuole.

Con la riforma della direzione dello Stato, il Consiglio federale intende rafforzare la direzione politica, accrescere il proprio margine di manovra, incrementare le competenze specifiche e limitare l'influenza dell'amministrazione sulla direzione politica. Esso ha altresì approvato il messaggio sulla revisione totale della legge sull'organizzazione giudiziaria federale. Questo disegno intende disciplinare in modo interamente nuovo l'organizzazione del Tribunale federale e delle istanze inferiori, le procedure dinanzi a questi tribunali e i ricorsi dinanzi alla corte suprema. Il Consiglio federale ha inoltre preso atto del rapporto di valutazione GEMAP e ha deciso le tappe successive in questo ambito. La legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione non ha potuto essere approvata perché erano necessari ulteriori chiarimenti.

Infine, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa all'utilizzazione delle riserve auree eccedenti della Banca nazionale svizzera e ha trasmesso al Parlamento il messaggio relativo all'iniziativa sull'oro.

I messaggi relativi alla 4a revisione dell'AI e alla 3a revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione hanno permesso al Consiglio federale di compiere passi importanti nel consolidamento della sicurezza sociale. Dopo aver preso atto dei risultati della consultazione, ha deciso di rinunciare per ora a elaborare un messaggio concernente l'introduzione di un congedo maternità pagato mediante la revisione del CO e di sostenere al suo posto l'iniziativa parlamentare «Revisione della legge sulle indennità di perdita di guadagno – Estensione della legge sull'indennità di perdita di guadagno alla madri esercitanti un'attività lucrativa».

Con il messaggio concernente la legge federale sugli stupefacenti, il Consiglio federale ha preso una decisione importante per l'orientamento futuro della politica svizzera sulle droghe. Inoltre, esso ha approvato il messaggio concernente la legge sui trapianti grazie alla quale è possibile tutelare in modo ottimale la dignità umana, i diritti della personalità e la salute dell'essere umano in particolare nei casi in cui è oggetto di un trapianto di organi. Non è stato possibile inviare in consultazione, come previsto, l'avamprogetto per una legge federale sulla ricerca. Anche nel caso della legge sulle analisi genetiche umane si sono registrati ritardi.

Il Consiglio federale, con il messaggio sulla Nuova perequazione finanziaria, intende ravvivare il federalismo e consolidare il principio della sussidiarietà decentrando quanto più possibile compiti, competenze e flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni. Esso ha inoltre definito gli elementi della sua politica in materia di agglomerati urbani e ha sottolineato di voler fornire in futuro un forte contributo per lo sviluppo degli agglomerati urbani svizzeri.

Il Consiglio federale ha inviato in consultazione il disegno di legge sulle lingue, elaborato dal gruppo di lavoro paritetico «Confederazione – Cantoni», che dovrà promuovere il quadrilinguismo del nostro Paese e l'apprendimento delle lingue nazionali. Inoltre, ha preso atto del pacchetto di misure per l'attuazione della politica dello sport.

Il nuovo orientamento della politica degli stranieri è stato portato avanti con il messaggio sulla naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri e con la revisione della legge sulla cittadinanza. Per contro, il messaggio concernente la nuova legge sugli stranieri non ha potuto essere approvato. Il Consiglio federale ha inoltre aperto la procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge sull'asilo, che intende ottimizzare le basi della politica in materia d'asilo.

Il Consiglio federale, sulla base del primo rapporto sul progetto USIS, ha effettuato un'analisi dei vantaggi e delle debolezze del sistema di sicurezza interna. Il rapporto USIS II gli ha permesso di prendere misure immediate e di fare una prima scelta sulle opzioni proposte per il futuro sistema di sicurezza. Il Consiglio federale ha inoltre aperto la procedura di consultazione relativa alla revisione della procedura penale federale che, grazie all'unificazione delle pro-

cedure, renderà più efficace il perseguimento penale. Infine, ha approvato il messaggio concernente la legge sullo sharing, che disciplina la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati tra le autorità parti a un procedimento penale.

Gli eventi inaspettati dell'anno scorso hanno posto la Svizzera di fronte a sfide importanti. Essi hanno dimostrato i limiti della pianificazione delle attività dello Stato. Le priorità del Consiglio federale hanno dovuto essere almeno in parte rivedute. Le linee direttrici della politica governativa definite nel programma di legislatura 1999–2003 mantengono comunque la loro validità. Questi avvenimenti fanno capire inoltre che occorre prestare maggiore attenzione all'analisi del contesto strategico. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di verificare e ottimizzare i propri strumenti operativi in vista della prossima legislatura.

Capitolo primo:

**Punti principali della gestione
del Consiglio federale**

1. Gestione della crisi Swissair

Agli inizi degli anni Ottanta è iniziata l'apertura a livello mondiale dei mercati del traffico aereo e la parziale privatizzazione delle compagnie aeree. Nei primi anni Novanta, il fenomeno ha cominciato a interessare l'Europa e la maggiore compagnia aerea del nostro Paese è stata costretta ad adeguare le proprie strategie imprenditoriali. Il fallimento di queste strategie, le correzioni di rotta tardive e titubanti nonché la crisi mondiale dell'aviazione civile, ulteriormente aggravata dagli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, hanno fatto sprofondare la SAir-Group Holding in una crisi senza uscita. Il management della crisi Swissair è così diventato, nel corso del secondo semestre, uno dei punti chiave dell'attività del Consiglio federale.

Alcuni giorni dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, la direzione di SAirGroup ha contattato le autorità federali dichiarando che il gruppo si trovava in una situazione estremamente grave e che dall'inizio di ottobre 2001 avrebbe avuto problemi di liquidità. Il Consiglio federale, dopo svariati e rapidi chiarimenti, ha accettato in linea di principio, con una decisione del 21 settembre 2001, la partecipazione dello Stato al salvataggio di Swissair ponendo quale condizione l'adozione di una strategia globale di risanamento per l'intero gruppo, l'inclusione di tutte le cerchie interessate e il concorso dell'economia privata all'elaborazione di tale strategia. Il 1° ottobre 2001, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare all'acquisto di azioni Crossair dato che gli investitori privati si erano già dichiarati pronti a riacquistare la quota di Swissair nella Crossair.

L'improvviso blocco a terra di tutta la flotta Swissair il 2 e 3 ottobre 2001 aveva però provocato una situazione di assoluta emergenza. Il Consiglio federale, il 3 ottobre 2001, aveva già concesso, con l'accordo della Delegazione delle finanze, un prestito di 450 milioni di franchi destinato a garantire un piano di voli ridotto per il mese di ottobre. Il 4 ottobre 2001, il Consiglio federale ha motivato la decisione davanti alle Camere federali ottenendo il consenso della maggioranza dei deputati. Il 5 ottobre 2001, ha inol-

tre istituito una task force composta da rappresentanti dell'Amministrazione federale, dell'economia privata e di altre istituzioni con il compito di trovare una soluzione alla crisi e di porre le basi di una nuova compagnia aerea svizzera. La task force doveva assicurare l'informazione reciproca e il coordinamento tra i rappresentanti della compagnia, le banche e la Confederazione come pure seguire i lavori di riconversione, rilevanti per la Confederazione, per l'avvento della nuova compagnia aerea.

Il 16, 17 e 22 ottobre 2001, il Consiglio federale ha nuovamente affrontato la problematica Swissair/Crossair. Il 22 ottobre, ha deciso, in linea di principio, di finanziare con 1,6 miliardi di franchi un progetto per il mantenimento di una compagnia aerea svizzera ridimensionata e di un hub efficiente, data la loro importanza per la piazza economica del Paese. La nuova strategia prevedeva la ripresa, da parte di Crossair, di una parte della flotta di Swissair (fino a 26 aerei a lungo raggio e 26 aerei a medio raggio) e di parte delle rotte gestite da Swissair. Si voleva in tal modo garantire la presenza del nostro Paese sulle rotte europee e intercontinentali, nonostante la riduzione dei voli e delle destinazioni. Ciò è conforme agli obiettivi della politica in materia di trasporti aerei che il Consiglio federale persegue da tempo. Il 7 novembre 2001, esso ha trasmesso alle Camere federali il messaggio concernente il finanziamento del programma di ridimensionamento dell'aviazione civile svizzera.

Nel corso della sessione speciale del 16/17 novembre 2001, il Parlamento ha approvato i crediti proposti dal Consiglio federale. L'impegno della Confederazione comprende, da un lato, la sottoscrizione di azioni per 600 milioni di franchi per la ricapitalizzazione della nuova società, importo che corrisponde a una quota di circa il 20 per cento del futuro capitale azionario. Dall'altro, la Confederazione ha accordato a Swissair un prestito di 1,45 miliardi di franchi per il finanziamento di un'attività di volo ridotta nell'orario invernale 2001-2002. È stato deciso che su un totale di 2,1 miliardi di franchi di finanziamenti federali,

1,25 miliardi saranno imputati sul conto di Stato 2001 e 0,85 miliardi sul conto di Stato 2002. L'economia svizzera ha contribuito in misura analoga alla nuova compagnia aerea con 1,6 miliardi di franchi. I Cantoni aeroportuali, le società di gestione degli aeroporti e le banche garantiscono, mediante crediti di transizione, la liquidità a breve termine delle società del gruppo Swissair necessarie al funzionamento del servizio aereo.

In base alle decisioni del Consiglio federale del 5 ottobre 2001, è stata inoltre istituita una «task force personale Swissair» la quale, in collaborazione con le autorità cantonali competenti e i partner sociali, dovrà cercare di attenuare le conseguenze della crisi sul personale, promuovendone il reinserimento professionale e svolgendo il ruolo di mediatore nell'elaborazione e il finanziamento dei piani sociali. Essa cercherà in particolare, su mandato del Consiglio federale, di negoziare il prefinanziamento dei piani sociali, ancora incerto, delle società di Swissair in moratoria concordataria. Subito dopo la sua costituzione, la task force Swissair ha cominciato ad attuare le prime misure. Il 10 ottobre 2001, il centro di collocamento Swissair ha iniziato la propria attività presso l'aeroporto di Kloten. Le misure di riqualificazione e di reintegrazione urgenti in tale contesto dovranno essere finanziate, in base alle disposizioni di legge vigenti, dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Il 22 ottobre 2001, la decisione del commissario del concordato, presa allo scopo di evitare la costituzione di un privilegio a favore di alcuni creditori, di non versare lo stipendio ai collaboratori licenziati che durante il periodo di disdetta erano dispensati dal lavoro, aveva provocato scontento e incertezza presso i dipendenti al punto da mettere a repentaglio la sicurezza dei voli. L'articolo 29 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione prevede che il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione versi il

70 o l'80 per cento del guadagno assicurato (al massimo fr. 8900 al mese) ai collaboratori licenziati che non ricevono più lo stipendio. Per i mesi di novembre e dicembre 2001, grazie ai crediti di transizione della Confederazione è stato possibile garantire prestazioni corrispondenti al 100 per cento del guadagno assicurato. Questi versamenti sono stati effettuati per facilitare la transizione auspicata dalla Confederazione in questo settore molto sensibile per quanto riguarda la sicurezza.

Il 30 novembre 2001, il Consiglio federale, in seguito a una valutazione della situazione per quanto riguarda i piani sociali, ha deciso di proporre una variante supplementare a quella del prefinanziamento da parte delle banche. Il 6 dicembre 2001, dopo che dalle trattative con il commissario e le grandi banche era emerso che nessun prefinanziamento sarebbe stato possibile, iniziavano i negoziati per un accordo con le parti sociali che si concludevano il 22 dicembre 2001. L'accordo serve a garantire la sicurezza e il funzionamento del servizio aereo. Senza di esso la moratoria concordataria e un'attività di volo ininterrotta sarebbero state in pericolo. L'accordo prevede la possibilità di economizzare sul prestito federale grazie a una migliore prestazione complessiva da parte dei collaboratori. Le economie realizzate vanno per metà a favore della Confederazione e le restanti (al massimo 50 milioni di franchi) al personale (lavoratori, piani sociali, prepensionamenti), dove la Confederazione subentra mediante atti di cessione nei loro diritti. In tal modo, parte dei contributi torna alla Confederazione. Questo accordo non pregiudica in alcun modo il finanziamento di piani sociali da parte della Confederazione.

Il Consiglio federale ritiene che la gestione della crisi Swissair sia stata, nel suo insieme, un esempio riuscito di cooperazione fra Stato ed economia privata.

2. Ulteriori negoziati bilaterali con l'Unione europea

Il 4 marzo 2001, popolo e Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «Sì all'Europa!», la quale chiedeva la ripresa immediata delle trattative d'adesione all'UE. Subito dopo la votazione, il 9 marzo 2001, il Consiglio federale ha fatto il punto sulla situazione della politica d'integrazione e, in base a questa analisi, ha confermato le priorità a breve, medio e lungo termine della sua politica d'integrazione europea. Massima priorità, a breve termine, all'entrata in vigore e attuazione degli accordi bilaterali già negoziati (bilaterali I). A medio termine, la priorità deve essere accordata ai nuovi negoziati bilaterali (bilaterali II). A lungo termine, infine, il Consiglio federale riconferma quale obiettivo l'adesione all'UE. Occorre tuttavia che siano adempiute le premesse per la ripresa delle trattative di adesione, premesse che il Consiglio federale ha formulato nel suo rapporto sulla politica estera 2000. Lo sviluppo della rete degli accordi bilaterali è, per il Consiglio federale, l'unica via disponibile per risolvere i problemi che potrebbero sorgere tra la Svizzera e l'Unione europea e per approfondire ed estendere le loro relazioni.

Per quanto riguarda i negoziati bilaterali I, prima della fine dell'anno in rassegna i Parlamenti degli Stati membri dell'UE hanno concluso la procedura di approvazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Una volta effettuato il deposito degli strumenti di ratifica, il Consiglio dell'Unione europea

deve ancora approvare i sette accordi bilaterali e la Commissione europea l'accordo sulla ricerca, prima che tutti gli accordi possano entrare in vigore. Per parte sua, la Svizzera ha ratificato gli accordi il 16 ottobre 2000.

Per quanto riguarda i negoziati bilaterali II, il 27 giugno 2001, dopo l'intesa tra la Svizzera e l'UE circa i dieci temi da negoziare, il Consiglio federale ha conferito i corrispondenti mandati di negoziato e di prenegoziato come pure un mandato di discussione. Si tratta di sette settori che non era stato possibile trattare nell'ambito delle prime trattative bilaterali – liberalizzazione generale dei servizi, prodotti agricoli trasformati, istruzione, formazione professionale e gioventù, mass media, statistica, ambiente e doppia imposizione delle rendite dei funzionari in pensione dell'UE residenti in Svizzera. Vi si aggiungono tre nuovi settori: due di essi proposti dall'UE – lotta alle frodi e imposizione degli interessi del risparmio – e uno dalla Svizzera – rafforzamento della collaborazione in materia di diritto, polizia, asilo e migrazione (Schengen/Dublino).

Nel 2001 sono stati avviati negoziati bilaterali su quattro di questi dieci temi: lotta alle frodi, prodotti agricoli trasformati, statistica e ambiente. In altri sei settori i preparativi sono tuttora in corso; i negoziati inizieranno non appena i partner potranno disporre di tutti i mandati di negoziato.

3. Riforma delle istituzioni dello Stato

Il 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha potuto trasmettere alle Camere federali il messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale. Sarà pertanto possibile trasporre a livello legislativo la riforma della giustizia accettata da popolo e Cantoni il 12 marzo 2000. Il disegno comprende un ampio riordino dell'organizzazione e delle procedure del Tribunale federale, delle istanze inferiori e i rimedi giuridici per accedere al tribunale supremo. Esso si prefigge uno sveltimento efficace e duraturo dell'attività attualmente molto gravosa del Tribunale federale, assicurandone nel contempo la funzionalità. Migliorerà la protezione giuridica nei diversi settori e semplificherà le procedure e le vie legali. Importante innovazione è, in merito, lo sviluppo delle istanze giudiziarie inferiori, in particolare l'istituzione di un Tribunale penale federale e di un Tribunale amministrativo federale. Il 28 settembre 2001, il Consiglio federale ha approvato un messaggio complementare riguardante la questione delle sedi, nel quale propone che il Tribunale penale federale sia insediato ad Aarau e il Tribunale amministrativo federale a Friburgo.

Il 14 novembre 2001, dopo circa un decennio di lavori preliminari, il Consiglio federale ha approvato il primo messaggio concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Il federalismo, uno dei pilastri della Costituzione federale, nel corso degli ultimi decenni è stato notevolmente depauperato nella sua sostanza. Una centralizzazione strisciante ha gradualmente ristretto i margini di manovra dei Cantoni in seguito al trasferimento progressivo di competenze alla Confederazione. Parallelamente, la quota dei finanziamenti a destinazione vincolata trasferiti dalla Confederazione ai Cantoni è aumentata, accrescendo viepiù la loro dipendenza politica e finanziaria dallo Stato federale. I trasferimenti ai Cantoni costituiscono, nel loro insieme, quasi un quarto delle spese complessive della Confederazione e soltanto il 25 per cento di questi mezzi non sono a destinazione vincolata. Inoltre, le sovvenzioni federali devono te-

nere conto, in molti casi, oltre che della funzione incentivante, della funzione di distribuzione nell'ambito della perequazione finanziaria. Questa simbiosi funzionale comporta di regola aliquote di contributi elevate che possono indurre soprattutto i Cantoni finanziariamente più deboli a una politica non adeguata ai loro bisogni reali. Il Consiglio federale, con il primo messaggio concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni, intende ovviare a questi sviluppi e, mediante circa venti modifiche costituzionali, porre su nuove basi la distribuzione dei compiti tra i diversi livelli dello Stato. La perequazione finanziaria federale dev'essere completamente ristrutturata mediante una revisione totale della legge sulla perequazione finanziaria. Il margine di manovra dei Cantoni deve essere ampliato insieme al loro margine decisionale a livello politico e finanziario. L'esigenza centrale è quella di rafforzare Confederazione e Cantoni nei rispettivi ruoli. Premessa a tal fine è la decentralizzazione dei compiti e dei finanziamenti. Si tratta inoltre di migliorare la cooperazione federale, di potenziare sostanzialmente la cooperazione intercantonale e di rendere la perequazione finanziaria tra i Cantoni più efficace e, soprattutto, politicamente gestibile. La perequazione delle risorse permetterà di ridurre le disparità cantonali in materia di capacità finanziaria e la compensazione da parte della Confederazione degli oneri eccessivi. Per facilitare il passaggio al nuovo sistema, si propone una temporanea compensazione dei casi di rigore finanziata da Confederazione e Cantoni.

Infine, il 19 dicembre 2001, il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla riforma della direzione dello Stato. Con questa riforma, il Consiglio federale intende rafforzare la direzione politica, incrementare il proprio margine d'azione e la competenza specialistica nonché limitare l'influsso dell'amministrazione sul processo di configurazione politica. La direzione politica deve essere rafforzata in modo che il Consiglio federale possa sfruttare meglio la propria responsabilità politica complessiva per la direzione del-

lo Stato. Per questo, deve essere affiancato da ministri delegati con responsabilità politica per una sfera di competenza concreta, i quali, unitamente al Consiglio federale, costituiscono il Governo federale. I ministri delegati rafforzano le capacità specialistiche e personali del Governo a livello internazionale nonché nei confronti del Parlamento, dei Cantoni e del pubblico. Per principio, ogni dipartimento dovrebbe annoverare un ministro delegato. I ministri delegati sono scelti dal Consiglio federale su richiesta del capo del dipartimento interessato per il periodo di legislatura in corso e sono confermati in blocco dal Parlamento. Il mandato dei ministri delegati è legato alla persona del capo del dipartimento. I ministri delegati sono membri del Governo. La conferma parlamentare fornisce loro una legittimazione democratica che corrisponde al loro statuto politico. Hanno una serie di compiti ben definiti. Di norma, il collegio del Consiglio federale attribuisce loro tali compiti per un periodo di legislatura. Sono corresponsabili sotto

il profilo politico per quanto attiene alla loro sfera di competenza. Ciò contraddistingue chiaramente questa riforma dal progetto respinto dal popolo nel 1996 sui segretari di Stato, che sarebbero stati capi funzionari senza una sfera di competenza ben definita. In futuro, si terrà regolarmente una grande seduta del Governo e una piccola seduta del Consiglio federale. Alle sedute del Governo i ministri delegati sostengono le pratiche inerenti alla loro sfera di competenza e dispongono di un diritto di proposta. Il diritto di voto resta prerogativa dei membri del Consiglio federale in quanto parte della responsabilità politica superiore nel suo complesso. Per motivi giuridici e politici, l'introduzione del «Governo a due cerchi» richiede una modifica della Costituzione federale. Da sempre la Costituzione federale stabilisce gli organi della direzione dello Stato e le loro competenze. Inoltre, la modifica costituzionale consolida lo statuto dei ministri delegati e include popolo e Cantoni nel processo di riforma che porterà al «Governo a due cerchi».

4. Consolidamento del sistema della sicurezza sociale

Il 21 febbraio 2001, il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla 4a revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità. Quale contributo al consolidamento finanziario dell'assicurazione invalidità (AI), fortemente indebitata, si prevedono misure a livello delle spese e degli introiti nonché adeguamenti mirati nel settore delle prestazioni.

Per assicurare il finanziamento equilibrato dell'AI a medio e a lungo termine, il Consiglio federale prevede, nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS, di aumentare l'IVA a favore dell'AI e di procurare un ulteriore sostegno finanziario all'AI ricorrendo alle risorse delle indennità per perdita di guadagno (IPG). La 4a revisione dell'AI contempla anche misure di contenimento socialmente sostenibili nel campo delle spese, quali la soppressione delle rendite complete, delle rendite per casi di rigore e l'istituzione di un diritto alle prestazioni complementari (PC) per i beneficiari di quarti di rendita nonché misure tese al rafforzamento del controllo dei costi (pianificazione del fabbisogno di istituzioni per disabili, basi legali per il finanziamento di analisi scientifiche). Il finanziamento supplementare proposto dall'11a revisione dell'AVS e le misure della 4a revisione dell'AI dovrebbero coprire per intero, entro il 2007, i disavanzi dell'AI e ristabilire l'equilibrio tra entrate e uscite.

Oltre a ciò, il Consiglio federale propone al Parlamento adeguamenti mirati nel settore delle prestazioni. Con l'introduzione dell'indennità di assistenza è stata soddisfatta un'annosa richiesta delle organizzazioni dei disabili. Questa prestazione in materia di cura e assistenza, di nuova concezione, costituirà un contributo importante per l'autonomia e l'autoresponsabilizzazione delle persone disabili. Il Consiglio federale intende sostituire il sistema d'indennità giornaliera dell'AI ormai superato mediante un sistema adeguato ai bisogni attuali, trasparente e indipendente dallo stato civile. Con la 4a revisione dell'AI sono poste le basi affinché questa assicurazione possa assumersi in futuro, a condizioni ben definite, i costi supplementari dovuti all'invalidità nell'ambito del

perfezionamento professionale, indipendentemente dal tipo di professione.

La revisione rafforza altresì la vigilanza della Confederazione allo scopo di realizzare una valutazione delle richieste di prestazioni il più possibile uniforme a livello nazionale e di poter meglio controllare l'evoluzione delle spese in seno all'AI (in particolare per quanto attiene alle rendite). Per migliorare e semplificare le strutture e la procedura, il Consiglio federale propone l'introduzione di un tribunale arbitrale per la composizione delle controversie in materia di tariffe e una migliore collaborazione tra uffici AI, organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e organi di esecuzione cantonali, responsabili del promovimento dell'integrazione professionale.

Il 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, in base ai risultati della procedura di consultazione, ha approvato il messaggio sulla 3a revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Il Consiglio federale è convinto che il presente disegno rappresenti una soluzione ponderata e consensuale con la quale sarà possibile garantire a lungo termine il finanziamento di questa assicurazione.

La legge federale del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione ha prolungato sino alla fine del 2003 l'aumento dell'aliquota contributiva dal 2 al 3 per cento per permettere di estinguere i debiti dell'assicurazione contro la disoccupazione. Entro questa data, al più tardi, il finanziamento dovrà essere riesaminato. La 3a revisione della LADI intende rendere il finanziamento dell'assicurazione indipendente dall'evoluzione della congiuntura. Le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione saranno adeguate alle prestazioni di un servizio di collocamento pubblico migliorato e professionalizzato, nonché agli aggiornati provvedimenti inerenti il mercato del lavoro. Si dovrà tenere conto anche degli aspetti legati alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'UE. Il disegno prevede inoltre semplificazioni e una migliore articolazione.

Per quanto attiene al finanziamento, con la scadenza delle misure d'emergenza per il rimborso dei debiti dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'aliquota contributiva sarà riportata al 2 per cento. Per garantire l'equilibrio dei conti dell'assicurazione sull'insieme del ciclo congiunturale, Confederazione e Cantoni si assumeranno in misura notevole la copertura dei costi degli uffici regionali di collocamento e dei provvedimenti inerenti il mercato del lavoro. Rispetto ad oggi, gli oneri di Confederazione e Cantoni subiranno soltanto un leggero aumento. Inoltre, la soppressione parziale dei massimali (contributi supplementari per stipendi tra fr. 106 800 e 267 000)

sarà ripresa ma con un'aliquota di contribuzione dell'1 per cento invece che del 2 per cento – come avveniva fino al 1999 in seguito alla revisione del 1995.

Nel settore delle indennità di disoccupazione la durata minima di contribuzione che dà diritto all'indennità passa da sei a dodici mesi, mentre la durata massima delle indennità è ridotta da 520 giorni (due anni) a 400 giorni (un anno e mezzo). Questo non si applicherà ai lavoratori anziani e ai beneficiari di rendite AI e AINF che continueranno a fruire della durata massima attuale. Con queste misure si potranno risparmiare 415 milioni di franchi e riportare l'aliquota al 2 per cento.

5. Innovazioni nel campo della sanità

Il 12 settembre 2001, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio e il disegno relativi a una legge sui trapianti. Scopo di questa legge è la tutela della dignità umana, della personalità e della salute nell'applicazione della medicina dei trapianti sull'uomo nonché il divieto dell'impiego abusivo di organi, tessuti e cellule. Con l'entrata in vigore della legge sui trapianti, la Svizzera si doterà di una legge moderna che disciplina, per la prima volta a livello federale, in maniera unitaria e completa la medicina dei trapianti. I tratti fondamentali del disegno di legge riguardano: i prelievi di organi, tessuti o cellule di persone decedute per i quali vale la regola del consenso in senso lato. Premessa per la validità giuridica di un prelievo è in ogni caso il consenso del donatore oppure – quando non sia stata espressa nessuna volontà – del congiunto più vicino. Per il criterio di accertamento della morte la legge si basa sul concetto della morte cerebrale secondo il quale la morte di una persona subentra quando vi sia arresto irreversibile del cervello, compreso il tronco cerebrale. L'attribuzione degli organi deve essere equa e senza discriminazioni. Gli unici criteri determinanti sono l'urgenza medica, la prognosi medica e il tempo d'attesa. L'esercizio di un centro per trapianti necessita di un'autorizzazione. Per il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti umani o per uno xenotrapianto è richiesta un'autorizzazione.

Lo stesso giorno, il Consiglio federale ha approvato il messaggio di ratifica della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biochimica e il protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani. S'intende in tal modo tutelare la dignità dell'essere umano, dal concepimento al decesso, da virtuali minacce da parte della medicina moderna e della biotecnologia.

Il 9 marzo 2001, con l'approvazione del messaggio sulla revisione della legge federale sugli stupefacenti (LStup), il Consiglio federale ha preso una decisione importante circa l'orientamento futuro della politica svizzera sulle droghe. Al centro della revisione sono sanciti i quattro pilastri della politica svizzera in materia di droga, sono enunciate le nuove disposizioni sul consumo, la coltivazione e il commercio dei prodotti della canapa ed è rafforzato il ruolo di guida della Confederazione in tale contesto. Le innovazioni principali riguardano la problematica legata alla canapa. La depenalizzazione del consumo di canapa tiene conto della realtà sociale e sgrava il lavoro delle forze di giustizia e polizia. Si dovranno adottare misure di accompagnamento consistenti in impulsi mirati nell'ambito della prevenzione per evitare di banalizzare il consumo della canapa. Occorrerà inoltre sviluppare nuovi strumenti per poter intervenire precocemente a favore dei giovani che hanno evidenti problemi. Aiutare invece di punire è l'elemento essenziale di questo nuovo approccio.

La rielaborazione dell'avamprogetto di una legge federale sugli esami genetici umani e la relativa consultazione richiedono più tempo del previsto per cui il messaggio non potrà essere approvato entro il termine programmato. I ritardi sono dovuti alla complessità del tema. Il progetto si prefigge sostanzialmente di impedire che si discrimini una persona a causa del suo patrimonio ereditario (genotipo) e di garantire che gli esami genetici siano qualitativamente ineccepibili. Il progetto inviato in consultazione mira al disciplinamento definitivo degli esami genetici in cam-

po medico, inclusi gli esami prenatali e gli screening sanitari nei campi del lavoro, delle assicurazioni e della responsabilità civile, nonché nell'individuazione della discendenza o per l'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali, civili o amministrativi. Nel frattempo, la priorità è stata data al disciplinamento nel campo del diritto penale con il messaggio dell'8 novembre 2000, trasmesso al Parlamento, sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse.

Capitolo secondo:

Programma di legislatura 1999–2003:

Rapporto sull'anno 2001

1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le chance di una Svizzera aperta e visionaria

1.1 Relazioni internazionali

1.1.1 Miglioramento delle opportunità di partecipazione agli organismi internazionali: avvio di ulteriori negoziati bilaterali con l'UE – Apertura di un dialogo nazionale sull'adesione all'ONU – Messaggio per la ratifica della Carta europea dell'autonomia – Messaggio sull'adesione all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Lo stato dei negoziati bilaterali con l'UE è stato trattato nel primo capitolo di questo volume. La Confederazione nel 2001 ha incentrato la propria comunicazione sul dialogo nazionale sull'adesione della Svizzera all'ONU per fornire una solida base per il dibattito in seno alla popolazione.

Si trattava di fornire informazioni complete e differenziate sull'ONU, sul ruolo della Svizzera in seno alle Nazioni Unite nonché sulla posizione del Consiglio federale per quanto riguarda l'adesione a questo organismo, rispondendo nel contempo alle domande della popolazione. I contenuti da comunicare a tutta

la popolazione svizzera sono stati tratti dal messaggio del Consiglio federale sull'ONU. Per consentire ai cittadini di farsi un'opinione e di votare con piena consapevolezza, la questione dell'adesione all'ONU è stata affrontata da varie angolazioni quali, ad esempio, l'impegno attuale della Svizzera in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite, i nostri diritti e doveri, le maggiori opportunità offerte da un'eventuale adesione, le implicazioni finanziarie. Una particolare attenzione riveste in tal senso la promozione di un dialogo nazionale sulla neutralità.

Nell'anno in esame due progetti non sono giunti in porto: il messaggio per la ratifica della Carta europea dell'autonomia locale non ha potuto essere licenziato a causa delle divergenze tuttora irrisolte tra le autorità federali e i Cantoni in merito alle riserve da apportare. Il messaggio concernente l'adesione della Svizzera all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance è stato differito. L'Istituto sta attraversando un processo fondamentale di riorganizzazione interna, per cui occorre attendere che siano noti gli elementi di base della sua nuova politica prima di riprendere i lavori.

1.1.2 Incremento degli aiuti umanitari e della cooperazione con i Paesi dell'Est europeo come pure dell'impegno nel campo dei diritti dell'uomo: nuovo credito quadro per gli aiuti umanitari internazionali – Aiuto finanziario al bilancio di sede del CICR – Cooperazione con l'Europa dell'Est e con la CSI – Rapporto della Svizzera sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna – Consultazione concernente il 1° Protocollo della CEDU

Con il decreto del 28 settembre 2001, il Consiglio federale ha deciso di ribattezzare il Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe «Corpo svizzero di aiuto umanitario». Il cambiamento di nome sta ad indicare chiaramente che l'operato dell'ASC (l'abbreviazione è rimasta quella precedente) va oltre gli aiuti in casi di catastrofe per coprire l'intero settore degli aiuti umanitari, dalla prevenzione alla ricostruzione passando per l'assistenza. Il 24 ottobre 2001 il Consiglio federale, nell'ambito più ristretto dell'aiuto in caso di catastrofi, ha approvato un'ordinanza che all'occorrenza di una catastrofe naturale all'estero, disciplina l'azione congiunta degli aiuti umanitari della Confederazione, della protezione civile, dell'esercito e dei Cantoni confinanti sotto la direzione dell'aiuto umanitario.

L'aiuto umanitario è stato profuso anche l'anno scorso, in tutto il mondo, nell'assistenza alle persone colpite dal bisogno e dalla miseria. Il 22 agosto 2001, il Consiglio federale, per coprire il fabbisogno di risorse per l'assistenza umanitaria alle vittime di guerre e catastrofi che hanno colpito interi Paesi o regioni in Afghanistan, Palestina, Mongolia e nel Caucaso, ha concesso ulteriori crediti per un ammontare di 12 milioni di franchi.

Il Consiglio federale vuole impegnarsi anche in futuro per l'aiuto umanitario ed esprimere in tal modo la solidarietà della Svizzera a coloro che si trovano in difficoltà in tutto il mondo. A tal fine, il 14 novembre 2001 esso ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente un nuovo credito quadro destinato al

proseguimento dell'aiuto umanitario della Confederazione per un importo di 1,5 miliardi di franchi per quattro anni. Il credito quadro include, come finora, anche i contributi per le attività del CICR sul campo; a partire dal 2002 esso comprenderà anche il contributo al bilancio di sede del CICR. Nell'insieme, nel 2001 saranno versati al CICR contributi per circa 85 milioni di franchi pari a quasi un terzo delle risorse disponibili per gli aiuti umanitari della Confederazione nell'anno in rassegna.

Oltre a ciò, il Consiglio federale ha approvato, il 14 novembre 2001, un messaggio complementare mediante il quale il credito quadro III per la cooperazione con l'Europa dell'Est e la CSI è stato aumentato di 500 milioni di franchi e, nel contempo, prolungato di altri due anni. L'evoluzione politica ed economica dell'Europa dell'Est e della CSI ha comportato un utilizzo intenso dei mezzi già stanziati. Ben oltre i tre quarti delle risorse messe a disposizione grazie al credito quadro III del 19 agosto 1998 sono già stati impegnati. A questo ritmo tutti i mezzi disponibili saranno esauriti non agli inizi del 2003 ma già agli inizi del 2002. Le spese supplementari sono da addurre sostanzialmente alla crisi del Kosovo, alla partecipazione al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale come pure al sovvenzionamento delle riforme politiche ed economiche avviate nella Repubblica federale di Jugoslavia a partire dall'autunno del 2000.

Il primo e il secondo rapporto della Svizzera relativo all'attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) è stato approvato dal Consiglio federale il 19 dicembre 2001 e trasmesso all'ONU, all'attenzione del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne. Questo rapporto è stato redatto in collaborazione con i Cantoni e altri settori interessati e offre una panoramica esauriente circa la situazione della parità fra uomo e donna in Svizzera.

La consultazione riguardante il Primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) non è potuta avvenire entro i termini stabiliti a causa di lavori di aggiornamento interni all'amministrazione.

1.1.3 Evoluzione della politica ambientale internazionale: il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza – Firma della Convenzione di Stoccolma (POP) – Messaggio concernente l’approvazione degli emendamenti al protocollo di Montreal – Messaggio concernente la ratifica di diversi protocolli aggiuntivi alla Convenzione per la protezione delle Alpi – Messaggio concernente la ratifica del Protocollo sul transito relativo al Trattato sulla Carta dell’energia

Il 27 giugno 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la ratifica del Protocollo di Cartagena. Questa convenzione rappresenta il primo strumento di diritto internazionale pubblico che, prendendo in considerazione i rischi per la salute dell’uomo, si occupa della sicurezza dell’ambiente in caso di liberazione transfrontaliera di organismi geneticamente modificati. Il Protocollo ha lo scopo di limitare i rischi di un inquinamento della biodiversità dovuto all’esportazione di organismi geneticamente modificati (OGM). La nuova convenzione riguarda le derrate alimentari destinate all’alimentazione o alla trasformazione e le relative sementi. Elemento centrale del Protocollo è la procedura di accordo preliminare dato con cognizione di causa. Ciò garantisce al Paese importatore l’accesso a tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi ambientali legati agli OGM come pure il diritto di decidere prima dell’importazione circa gli OGM utilizzati nell’ambiente. La ratifica e l’attuazione del Protocollo di Cartagena non richiedono da parte della Svizzera nessuna modifica a livello di legge. È sufficiente adattare le disposizioni relative nelle ordinanze di esecuzione della legge sulla protezione dell’ambiente.

Con decisione del 16 maggio 2001 il Consiglio federale ha deciso di firmare la Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), approvata e firmata il 23 maggio 2001 da 90 Stati. Essa si prefigge di ridurre a livello mondiale l’inquinamento dell’ambiente da parte di queste sostanze altamente tossiche (diossina, furani, PCB, DDT ecc.) e di impedire in futuro le emissioni di tali sostanze nell’ambiente. Per dodici di queste sostanze essa preve-

de i divieti di produzione e di commercializzazione, i valori limite di emissione e misure di smaltimento. I limiti di emissione fissati potranno in futuro essere estesi anche ad altre sostanze. La Svizzera ha già ampiamente adempiuto le disposizioni della Convenzione.

Il 21 novembre 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l’approvazione degli emendamenti del 17 settembre 1997 e del 3 dicembre 1999 al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Le modifiche riguardano soprattutto l’introduzione vincolante di un sistema che disciplini la concessione delle licenze di importazione e di esportazione per le sostanze regolamentate, un controllo minimo della produzione di HCFC (idroclofluorocarburo), l’estensione all’HCFC e al bromuro di metile del divieto di commercio con gli Stati non contraenti come pure il disciplinamento di un’altra sostanza, il clorobromometano, nel Protocollo. Grazie alla vigente ordinanza sulle sostanze, la Svizzera è già in grado di adempiere in gran parte le modifiche delle disposizioni del Protocollo. Ulteriori adeguamenti saranno introdotti nel quadro di una modifica dell’ordinanza sulle sostanze.

Il 19 dicembre 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la ratifica di diversi protocolli aggiuntivi alla Convenzione sulla protezione delle Alpi. Questa Convenzione è nata nel 1989 allo scopo di garantire a livello transfrontaliero una politica unitaria e sostenibile nell’ambito della conservazione e della tutela internazionali del territorio alpino. Le parti contraenti della Convenzione delle Alpi sono la Germania, la Francia, l’Italia, il Liechtenstein, il Principato di Monaco, l’Austria, la Svizzera, la Slovenia e l’UE. Essa è composta da una Convenzione quadro generale e da Protocolli tematici di applicazione. Il 28 gennaio 1999 le Camere federali avevano approvato la convenzione quadro; nel 1999/2000 sono stati conclusi con successo, sotto la presidenza della Svizzera, i negoziati sui Protocolli di applicazione ancora in sospenso. I Protocolli riguardano la pianificazione del territorio e lo sviluppo sostenibile, l’agricoltura di montagna, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, le foreste montane, il turismo, la protezione del suolo, l’energia, i tra-

sporti e la composizione delle controversie. Il principio di sussidiarietà è stato integrato in tutti i Protocolli e accettato pure quale principio per l'applicazione futura della Convenzione e dei suoi Protocolli. L'applicazione non comporta nessuna modifica di legge ma avviene, dopo la ratifica dei Protocolli, nel-

l'ambito dell'esecuzione delle politiche esistenti.

Il messaggio concernente la ratifica del protocollo sul transito relativo al Trattato sulla Carta dell'energia non ha potuto essere approvato nel corso dell'anno in rassegna come programmato a causa di ritardi nel processo di negoziazione.

1.2 Sicurezza

1.2.1 Partecipazione del Consiglio federale alla lotta contro il terrorismo internazionale

Il Consiglio federale aveva attribuito grande importanza alla lotta contro il terrorismo già prima degli attentati dell'11 settembre 2001 unendosi agli sforzi della comunità internazionale. Le sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza contro i Talebani nella risoluzione 1333 del dicembre 2000 sono state adottate dal Consiglio federale: l'11 aprile 2001, esso decideva di apportare una modifica all'ordinanza sulle misure contro i Talebani mediante l'inserimento di provvedimenti supplementari quali l'estensione dell'embargo sulla navigazione aerea e l'estensione della lista di persone e organizzazioni i cui fondi in Svizzera avrebbero dovuto essere bloccati. Il 21 maggio 2001 la Svizzera ha trasmesso per la prima volta al segretario generale delle Nazioni unite un rapporto che conteneva le informazioni nel quale erano elencate le leggi e le misure vigenti in Svizzera per la lotta al terrorismo. Il nostro Paese ha aderito a dieci delle dodici convenzioni dell'ONU che si occupano di terrorismo. Il 16 maggio 2001 il Consiglio federale approvava la Convenzione del 9 dicembre 1999 sulla lotta contro il finanziamento delle organizzazioni terroristiche. La Convenzione stabilisce che il finanziamento del terrorismo è un reato a sé stante e perseguibile indipendentemente dal fatto che ad esso segua l'esecuzione di un atto terroristico. La Convenzione contiene inoltre disposizioni che

agevolano la cooperazione internazionale tesa a sventare la preparazione e la realizzazione di attività finanziarie a favore del terrorismo. La Convenzione è stata firmata dal Consiglio federale il 13 giugno 2001.

A seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il ruolo centrale dell'ONU nella lotta al terrorismo internazionale è divenuto ancor più importante. Il 7 novembre 2001, il Consiglio federale ha deciso di far propria la risoluzione 1373 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 28 settembre 2001. La risoluzione invita tutti gli Stati a trasmettere alla Commissione del Consiglio di sicurezza un rapporto che illustri le misure adottate per la lotta al terrorismo e al suo finanziamento. Nel contempo, il Consiglio federale decideva di vietare l'organizzazione terroristica Al Qaida e di ampliare l'obbligo d'informazione per autorità e organizzazioni che svolgono servizi pubblici. È stato inoltre incrementato il personale addetto alla prevenzione degli attacchi terroristici. Oltre a ciò, il Consiglio federale ha deciso di ratificare quanto prima la convenzione contro il finanziamento delle attività terroristiche e di aderire alla cosiddetta «Convenzione sulle bombe». Il rapporto sulle misure adottate dalla Svizzera per la lotta al terrorismo e al suo finanziamento è stato approvato dal Consiglio federale il 19 dicembre 2001 e trasmesso alla Commissione competente del Consiglio di sicurezza.

La reazione del Consiglio federale alle liste redatte dalle autorità americane contenenti i nomi di perso-

ne e organizzazioni i cui fondi dovevano essere bloccati è stata immediata. Queste liste sono state trasmesse a tutti gli intermediari finanziari mentre quelle provenienti dal Comitato delle sanzioni dell'ONU riguardanti l'Afghanistan sono state integrate nel-

l'ordinanza sulle misure contro i Talebani. Per questo motivo, il 25 ottobre e il 30 novembre 2001 l'ordinanza è stata completata con i nomi delle persone e delle organizzazioni che potrebbero essere collegate con il terrorismo internazionale.

1.2.2 «Sicurezza attraverso la cooperazione»: revisione parziale della legislazione militare (Esercito XXI) – Revisione totale della legislazione sulla protezione civile

Il 2 maggio 2001 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sul concetto direttivo per l'esercito ed i progetti di revisione della legge militare, sull'ordinanza circa l'amministrazione dell'esercito, l'organizzazione dell'esercito e la legge federale e sulla tassa di esenzione dall'obbligo militare. In origine, il Consiglio federale aveva programmato di aprire la consultazione all'inizio dell'anno. Il motivo del ritardo è dovuto alle consultazioni informali supplementari con diverse cerchie interessate svoltesi dalla metà di febbraio agli inizi di aprile. L'orientamento generale della riforma dell'esercito XXI è stato confermato a maggioranza dai partecipanti alla consultazione. Tuttavia, alcuni elementi della riforma avevano bisogno di una rielaborazione che riguardava soprattutto la formazione (durata della scuola reclute, ferma continuata), il comando (gradi gerarchici), la ripartizione dei compiti tra militari di milizia e militari di carriera, le risorse, la ponderazione dei compiti dell'esercito, il nesso tra minaccia e dottrina, il principio di milizia e i limiti della cooperazione internazionale. In seguito è stato necessario adeguare il calendario, per cui il passaggio a Esercito XXI avverrà nel 2004. Il 22 agosto 2001 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha approvato il nuovo calendario dei lavori. Il concetto direttivo per Esercito XXI e il messaggio concernente la revisione parziale della legge militare sono stati approvati dal Consiglio federale il 24 ottobre 2001 e trasmessi al Parlamento. Esercito XXI è definito uno strumento moderno, modulare e flessibile della poli-

tica di sicurezza; la competenza centrale dell'esercito rimane la difesa. Esso è in grado di garantire impieghi sussidiari della truppa in materia di sicurezza, aiuto in casi di catastrofe e diventare in tal modo componente attiva di una concezione moderna di sicurezza. Con i contributi al mantenimento della pace internazionale, l'esercito attua il binomio sicurezza nella cooperazione anche a livello della comunità internazionale.

Il 2 maggio 2001 il Consiglio federale ha inviato in consultazione, parallelamente al concetto direttivo per l'esercito, il concetto direttivo per la protezione della popolazione come pure il rapporto e l'avamprogetto concernenti la revisione totale della legislazione sulla protezione civile (protezione della popolazione; LPPC). Il nuovo orientamento e la riorganizzazione della protezione della popolazione, e della protezione civile in particolare, richiedono una revisione totale delle basi legali esistenti (legge sulla protezione civile e legge sull'edilizia di protezione civile). Ai fini di una legislazione più agile e trasparente, i due atti legislativi vigenti sono stati raggruppati in un'unica legge. Il 22 agosto 2001 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sull'avamprogetto di legge federale sulla protezione della popolazione. L'ampio riscontro positivo dei risultati ha reso necessarie soltanto alcune modifiche. Al disegno di legge è stato dato il titolo: «Legge federale sulla protezione della popolazione e la protezione civile». In seno al disegno di legge le esigenze della protezione della popolazione, quale sistema composto superiore, come pure quelle della protezione civile, quale organizzazione associata, sono state rese più trasparenti. Inoltre, è stato definito con maggior chiarezza il ruolo della Confederazione nella formazione nell'ambito della protezione civile. Il 17 ottobre 2001 il Consiglio federale ha approvato il

messaggio e il disegno di legge insieme al concetto direttivo per la protezione della popolazione e li ha trasmessi al Parlamento.

Nella votazione popolare del 10 giugno 2001, le modifiche della legge militare per quanto riguarda l'armamento delle unità svizzere che partecipano a operazioni di promozione della pace all'estero e la

collaborazione in materia di istruzione sono state approvate dall'elettorato. Il 2 dicembre 2001 le due iniziative del gruppo «Svizzera senza esercito» «per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito» e «La solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace» sono state respinte da popolo e Cantoni.

1.2.3 Intensificazione della collaborazione in materia di giustizia e polizia con l'Europol – Altri accordi di assistenza giudiziaria

L'obiettivo del Consiglio federale di intensificare nel 2001 la collaborazione internazionale in materia di polizia mediante un accordo con Europol è stato quasi raggiunto. Il 12 settembre 2001, dopo aver consultato i Cantoni nel corso del primo semestre, il Consiglio federale ha conferito il suo mandato di negoziazione. I negoziati sono stati conclusi con successo il 18 settembre 2001. Le esigenze della delegazione svizzera sono state tenute presenti in particolare per quanto attiene ai settori della protezione dei dati, dell'obbligo di informazione da parte di Europol e nell'invio di funzionari di collegamento. Da parte di Europol, le autorità di controllo comune non hanno ancora potuto prendere posizione sul progetto di accordo per motivi di tempo. La firma dell'accordo av-

verrà presumibilmente nella primavera del 2002.

Il 15 giugno 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente una Convenzione con il Marocco sul trasferimento dei condannati. La Convenzione, basata eminentemente sulla Convenzione europea relativa al trasferimento dei condannati, prevede che i detenuti svizzeri e marocchini possano scontare la loro pena nel rispettivo Paese d'origine. Il 3 luglio 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Egitto rendendo in tal modo possibile un attivo sostegno reciproco nella lotta contro la criminalità. Il Consiglio federale, il 22 agosto 2001, ha approvato l'accordo tra la Svizzera e la Francia in vista di completare la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e di agevolarne l'applicazione, autorizzandone la firma. Tuttavia, quest'ultima è stata rinviata e il messaggio non ha potuto essere approvato entro il termine programmato.

1.2.4 Lotta contro il riciclaggio di denaro

La piazza finanziaria svizzera svolge da anni un ruolo di precursore nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Nei settori economici più importanti quali le banche, il comparto degli agenti di borsa e le assicurazioni, l'applicazione della legislazione vigente ha dato buoni risultati. Per contro, l'applicazione della legge nei confronti degli altri intermediari finanziari ha suscitato diversi problemi che si sta cercando di risolvere a più livelli.

Agli inizi del 2001 l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio è stata elevata a settore autonomo; il Consiglio federale, con decisione del 17 agosto 2001, ha pertanto deciso di incrementarne l'organico a 25 posti. La direzione è stata rinnovata e la struttura gestionale estesa. Ad eccezione del comparto revisori, tutti i posti sono stati occupati entro la fine dell'anno. Inoltre, il 25 gennaio 2001, è stato istituito un organo consultivo autonomo che funge

da autorità di controllo per le questioni di principio e di interpretazione. Sulla scorta dei risultati di un'inchiesta amministrativa volta a chiarire come era stato trattato un ricorso di un'organizzazione di autoregolamentazione, sono stati inoltre avviati i lavori per l'istituzione di una commissione di ricorso indipendente. È un problema da risolvere quanto prima al fine di garantire la netta separazione tra autorità di controllo e istanza di ricorso.

Il 1° maggio 2001 ha iniziato i suoi lavori una task force incaricata di sbrigare le istanze pendenti di intermediari finanziari. I problemi d'esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro nel settore non bancario sono stati oggetto di un'inchiesta da parte della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. Il rapporto del 29 giugno 2001 contiene diverse critiche e raccomandazioni. L'attuazione delle raccomandazioni a partire dal secondo semestre 2001 ha già permesso di far registrare progressi sostanziali.

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

2.1.1 Rafforzamento della formazione e della ricerca: consultazione relativa a un nuovo articolo sulle istituzioni universitarie nella Costituzione federale – Consultazione per la revisione parziale della legge sulle scuole professionali universitarie – Revisione della legge federale sui politecnici – Messaggio sulla legge federale sulla formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie

Il 28 settembre 2001 il Consiglio federale ha inviato in consultazione l'avamprogetto di un nuovo articolo sulle istituzioni universitarie. Con questo nuovo articolo, le riforme avviate con la legge sull'aiuto alle università sono state dotate di una solida base costituzionale. L'articolo proposto prevede di impegnare programmaticamente Confederazione e Cantoni ad armonizzare le rispettive politiche universitarie su scala nazionale e con uno spirito partenariale. Ciò costituirà nel contempo una posizione di partenza favorevole per l'evoluzione del settore universitario svizzero e per una ridefinizione degli obiettivi di gestione della politica universitaria. Non è stato possibile av-

viare nel 2001 la consultazione per la revisione della legge sulle scuole universitarie professionali perché i relativi lavori devono essere concordati con quelli inerenti il nuovo articolo sulle istituzioni universitarie.

Il 27 giugno 2001 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione riguardante la revisione della legge sui politecnici federali. Il progetto di revisione sancisce la gestione con mandato di prestazioni e budget globale nonché una contabilità autonoma, assicura la compatibilità con la riveduta legge sull'aiuto alle università e precisa le competenze degli organi nel senso di una maggior autonomia e responsabilità delle istituzioni nel settore dei politecnici. A causa della proroga del termine della procedura e di alcune delucidazioni giuridiche supplementari, non è stato possibile approvare il messaggio nel 2001 come previsto.

L'andamento controverso della procedura di consultazione e la necessità di approfondire alcune questioni di principio non hanno reso possibile, nell'anno in esame, l'approvazione da parte del Consiglio federale del messaggio sulla legge federale sulla formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie.

2.2 Economia e competitività

2.2.1 Rafforzamento della concorrenza in Svizzera: risultati della consultazione Posta/Swisscom e sviluppi ulteriori – Revisione della legge anti-trust – Revisione del diritto delle società a garanzia limitata – Consultazione relativa alla legge sui brevetti – Decisioni in merito alle concessioni per le case da gioco – Revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione – Revisione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio – Messaggio concernente la legge federale sui beni patrimoniali non rivendicati – Messaggio concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale – Messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano – Consultazione sulla politica agricola 2007 – Revisione della legge sulla protezione degli animali

Dal 24 gennaio al 30 aprile 2001 si è svolta la consultazione sul progetto costituzionale di flessibilizzazione della maggioranza azionaria della Confederazione nella Swisscom e l'istituzione di una banca postale (Pacchetto Posta/Swisscom AG). Il 17 ottobre 2001 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha deciso gli sviluppi ulteriori. Il progettato rafforzamento della competitività di Posta e Swisscom è stato auspicato da tutti, ma i partecipanti alla consultazione si sono espressi chiaramente contro l'unificazione dei due progetti. Nel caso della Posta, l'istituzione di una banca postale è stata respinta mentre la ricapitalizzazione e l'assorbimento del disavanzo della Cassa pensioni sono stati accettati dalla maggioranza. Il progetto di flessibilizzazione della maggioranza azionaria della Confederazione nella Swisscom risulta invece notevolmente osteggiato. Il Consiglio federale intende mantenere aperto il maggior numero di opzioni possibili per il rafforzamento di Posta e Swisscom. Ma, a causa dei risultati controversi della consultazione per quanto attiene al pacchetto complessivo e degli sviluppi alterni del mercato, esso ha deciso di trattare separatamente i due oggetti.

La Posta deve sviluppare i suoi servizi finanziari nell'ambito del diritto vigente e cooperare con le banche. Si rinuncia a una banca postale e si vuole invece potenziare il capitale di base dell'azienda. Date le diverse opinioni sull'evoluzione della Posta (si chiedono, da un lato, nuovi mandati di prestazione, progetti circa la densità degli uffici postali e le indennizzazioni, e, dall'altro, una liberalizzazione accelerata del mercato postale e la revisione totale della legge sulla Posta), il Consiglio federale ha deciso di tenere in considerazione tutte le richieste nell'ambito di una visione d'insieme dello sviluppo del settore postale in Svizzera e presentare al Parlamento proposte adeguate. Infine, il 21 novembre 2001, il Consiglio federale ha dato il suo consenso al passaggio degli assicurati della Posta dalla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) alla fondazione di previdenza privata del personale della Posta. Agli inizi del 2002, circa 37 000 assicurati attivi e 19 000 beneficiari di rendite della Posta entreranno così nella nuova cassa pensioni. Nello stesso periodo, anche il sistema previdenziale delle aziende dell'ex-PTT (ora gestito dalla «previdenza professionale per servizi particolari presso la Posta») sarà soppresso. La Confederazione assume inoltre nella CPC il disavanzo della cassa pensioni della Posta, che alla fine del 2000 ammontava a circa 3,5 miliardi di franchi.

Dato che l'avamprogetto inviato in consultazione non raccoglierebbe il consenso della maggioranza, la questione della flessibilizzazione della maggioranza azionaria della Confederazione nella Swisscom sarà sottoposta a ulteriori chiarificazioni. La situazione sui mercati della telecomunicazioni e sui mercati finanziari non impone in tal senso alcuna urgenza.

Il 4 aprile 2001, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sull'avamprogetto di legge sui cartelli e ha deciso di rinunciare a modifiche della composizione della Commissione della concorrenza; per contro riafferma l'introduzione di sanzioni dirette e del regime del bonus. Sostiene pure la soppressione della regolamentazione particolare applicata alle fusioni di imprese dei mezzi di comunicazione. Il 7 novembre 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione del-

la legge sui cartelli. Scopo principale delle proposte di modifica è l'introduzione di sanzioni dirette nel caso di infrazioni particolarmente gravi alla legge anti-trust. Sanzionati saranno i cosiddetti cartelli rigidi, vale a dire gli accordi che determinano i prezzi, le quantità e la ripartizione per zone nonché l'abuso della posizione dominante sul mercato. L'efficacia preventiva della legge è decisamente rafforzata soprattutto nei casi di limitazioni particolarmente nocive della concorrenza. Inoltre, la Commissione della concorrenza potrà anche rinunciare, del tutto o in parte, a sanzionare direttamente un'impresa membro di un cartello se quest'ultima ha partecipato all'individuazione e all'eliminazione di detto cartello (regime del bonus). In tal modo le inchieste della Commissione saranno facilitate e la solidarietà tra i membri dei cartelli incrinata.

Il 19 dicembre 2001 Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione del diritto della società a garanzia limitata (S.a.g.l.). Il disegno di legge deve coerentemente configurare la S.a.g.l. quale società di capitali riferita alla persona e fondare in futuro la possibilità di una società unipersonale. La S.a.g.l. rappresenterà un approdo interessante in particolare per le imprese piccole e medie. Al fine di non ostacolare senza motivo la crescita di una S.a.g.l., che dipende dall'apporto di capitale proprio, il capitale azionario non è più limitato a un massimo di 2 milioni di franchi. Al fine di preservare la coerenza del diritto societario, questa revisione modifica anche per altri tipi di società le disposizioni che sono in relazione con la S.a.g.l.

Il 7 dicembre 2001 il Consiglio federale ha aperto la consultazione sull'avamprogetto per una revisione parziale della legge sui brevetti. Punto importante del progetto è l'adeguamento della legge sui brevetti alla direttiva dell'UE sulla protezione giuridica delle scoperte in materia di biotecnologia. L'obiettivo è di elaborare principi chiari ed unitari per la salvaguardia delle scoperte biotecnologiche. La tutela dei brevetti costituisce un incentivo essenziale agli investimenti in ricerche e sviluppi talvolta molto onerosi ma estremamente utili alla società quali farmaci per la cura dell'AIDS, il cancro, il morbo di Parkinson o di Alzheimer. La revisione si prefigge di precisare i limiti della brevettabilità. Devono esserne esclusi i processi di clonazione o di mutazione del patrimonio eredita-

rio nell'uomo, l'impiego di embrioni umani a scopi industriali o commerciali come pure o lo sfruttamento di persone nelle diverse fasi del loro concepimento e sviluppo. La revisione si prefigge inoltre la ratifica delle tre convenzioni internazionali inerenti il diritto sui brevetti il cui scopo è di migliorarne l'efficienza e di rendere più a misura dell'utente le procedure amministrative di concessione di un brevetto a livello internazionale.

Il 24 gennaio 2001, il Consiglio federale ha elaborato una procedura a due fasi per il conferimento di concessioni per le case da gioco e ha trasmesso alla Commissione delle case da gioco i relativi mandati. Con decisione del 15 maggio 2001, il Consiglio federale ha respinto 22 domande per una concessione definitiva che non adempivano chiaramente importanti condizioni legali. Con decisione del 24 ottobre 2001, il Consiglio federale ha accordato una concessione per case da gioco a 21 progetti e ha respinto altre 20 domande. Dato che la Svizzera, con i progetti approvati, disporrà di una densità di case da gioco tra le più alte al mondo, il Consiglio federale ha deciso di non aumentare il limite massimo stabilito in 20-25 casinò. È importante, a suo avviso, che in seguito a questa decisione il mercato svizzero delle case da gioco possa consolidarsi in una fase piuttosto lunga. Di conseguenza, prevede di trarre un bilancio al più presto fra cinque anni per verificare se sia eventualmente il caso di accordare altre concessioni.

Non è stato possibile approvare nell'anno in rassegna, come programmato, il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione e della legge federale sulle spese di sorveglianza in quanto si attendono i risultati della consultazione promossa dalla Commissione federale delle banche sulla sorveglianza dei conglomerati finanziari che, nella misura della loro rilevanza, dovranno essere incorporati nel progetto sul diritto delle assicurazioni.

I lavori riguardanti il messaggio concernente la revisione della legge federale sulla banche e le casse di risparmio (liquidazione di banche) hanno subito qualche ritardo. Occorreva approfondire ulteriormente se o in quali casi le banche possano assicurare depositi il cui importo superi i limiti sopportabili dal sistema di garanzia.

Il messaggio concernente la legge federale sui beni

patrimoniali non rivendicati non ha potuto ancora essere approvato poiché la consultazione, la cui valutazione è giunta quasi al termine, ha fornito risultati controversi. La decisione sui passi da intraprendere richiede più tempo del previsto. Inoltre, era ad è opportuno attendere le risultanze del processo Volcker e dell'autoregolamentazione delle banche.

Il Consiglio federale, con decisione del 16 marzo 2001, ha aperto la consultazione sull'avamprogetto di revisione totale della legge sulla banca nazionale. L'avamprogetto ha riscosso una sostanziale approvazione, ma i risultati della consultazione hanno dimostrato che alcuni settori (ad esempio, la vigilanza sui sistemi di pagamento) devono essere ulteriormente perfezionati. I lavori di rettifica necessari hanno determinato ritardi nella procedura di approvazione del messaggio.

Il messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ha subito ritardi in quanto, formalmente, l'approvazione della versione riveduta dipende dagli sviluppi in seno all'UE.

Sulla base di diversi lavori preliminari di tre gruppi di lavoro, delle raccomandazioni della Commissione consultiva per l'agricoltura e dell'inclusione dei risultati di alcuni lavori di valutazione, il 16 maggio 2001 il Consiglio federale ha adottato alcune decisioni preliminari in vista dell'elaborazione di un progetto di consultazione sugli sviluppi ulteriori della politica agricola. Il 21 settembre 2001 ha approvato l'avamprogetto «Politica agricola 2001», che, diversamente da quanto è avvenuto con la riforme fondamentali dell'ultimo decennio, si limita a seguire coerentemente la via già tracciata e a ottimizzare i provvedimenti di politica agraria in base alle mutate condizioni quadro e alle sfide prospettate. Un impegno centrale in tal senso sarà l'ulteriore incremento della competitività del settore agroalimentare svizzero. Un ruolo decisivo in merito è svolto dal mercato lattiero. In questo settore, fondamentale per l'agricoltura, si aprono nuove opportunità con l'entrata in vigore

dell'accordo bilaterale con l'UE sul formaggio, opportunità che vanno sfruttate con dinamismo e determinazione. Si intravede la possibilità di abolire a medio termine il contingentamento lattiero. L'ottimizzazione delle misure deve essere accompagnata da una definizione dei limiti di spesa per l'agricoltura 2004–2007 che permetta un processo di adeguamento strutturale socialmente sostenibile. In tale orientamento, l'avamprogetto posto in consultazione prefigura modifiche nella legge sull'agricoltura, nel diritto fondiario rurale, nella legislazione sul diritto fondiario rurale, nella legge sulle epizootie e nel codice civile. Occorre, inoltre, procedere all'elaborazione di una nuova base legale limitata nel tempo per il finanziamento dell'incenerimento degli scarti di macellazione ai fini dello sradicamento dell'ESB.

Dal 21 settembre al 31 dicembre 2001, il Consiglio federale ha inviato in consultazione l'avamprogetto di revisione della legge sulla protezione degli animali. La legge deve essere dotata soprattutto di nuovi strumenti che ne migliorino l'esecuzione, quali la formazione e l'informazione, da un lato, e la concertazione degli obiettivi e il mandato di prestazione, dall'altro. Il Consiglio federale dev'essere inoltre autorizzato ad emanare prescrizioni speciali in materia di formazione delle persone che si occupano di animali nell'esercizio della loro professione. Per quanto attiene al divieto di macellazione, si prevede di introdurre una deroga in favore delle comunità religiose alle quali è prescritto il consumo di carne macellata ritualmente. Il campo d'applicazione della legge è stato esteso agli aspetti della protezione degli animali inerenti all'allevamento ed è stata introdotta la dignità quale nuovo bene da proteggere giuridicamente. I due punti sono già stati oggetto del messaggio Gen-Lex attualmente al vaglio del Parlamento. Alcuni chiarimenti amministrativi interni riguardanti diversi punti della revisione hanno occupato più tempo del previsto per cui è stato possibile aprire la consultazione soltanto nell'autunno del 2001 e si è dovuto rinviare oltre l'anno in rassegna la presentazione del messaggio.

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

2.3.1 Attuazione delle linee direttrici della politica finanziaria: consultazione sul nuovo ordinamento finanziario – Rinuncia all’ammnistia fiscale – Rapporto supplementare sul freno all’indebitamento – Pacchetto fiscale 2001 – Decisione di principio sulla riforma dell’imposizione delle società II

Il 21 settembre 2001 il Consiglio federale ha aperto la consultazione sul nuovo ordinamento finanziario. La competenza della Confederazione di prelevare un’imposta sul valore aggiunto e un’imposta federale diretta decadrà alla fine del 2006. In tale prospettiva, il Consiglio federale ritiene opportuno rinnovare per tempo e senza premura l’ordinamento finanziario vigente. Un progetto agile e con tre obiettivi: garantire le entrate più importanti della Confederazione, aggiornare la Costituzione in base alle diverse decisioni delle Camere federali e migliorare il sistema fiscale. Al centro del progetto si colloca la soppressione della limitazione nel tempo degli atti normativi su cui si fonda il prelievo dell’imposta federale diretta e dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, l’imposta sul valore aggiunto dev’essere calcolata in base a due aliquote, una normale e una ridotta e collegata alla soppressione, a medio o lungo termine, dell’aliquota speciale per il turismo. L’aggiornamento della Costituzione federale comporta la soppressione di varie disposizioni: l’abrogazione delle disposizioni transitorie concernenti l’imposta sul valore aggiunto e del disposto costituzionale relativo all’imposta sulle persone giuridiche.

Il 27 giugno 2001, il Consiglio federale, contrariamente a quanto annunciato negli obiettivi 2001, ha deciso di rinunciare a una consultazione su un’ammnistia fiscale generale. Si è considerato soprattutto il fatto che un’ammnistia generale avrebbe svantaggiato il contribuente onesto e che essa era in contraddizione con il principio dell’uguaglianza di diritto. Per contro, non è escluso che, più avanti, venga indetta una consultazione su un progetto di amnistia parziale (ad esempio un’ammnistia a favore degli eredi).

Il 10 gennaio 2001 il Consiglio federale ha tras-

messo alle Camere federali un rapporto supplementare al messaggio sul freno all’indebitamento. Oltre a un’analisi della situazione, sono state prospettate le conseguenze di alcuni interventi sulla politica finanziaria a lungo termine e si è concluso che l’allentamento nella disciplina di spesa accompagnata da una riduzione accelerata delle imposte avrebbe comportato il rischio, a dispetto della crescita economica, di disavanzi miliardari.

Il 28 febbraio 2001 il Consiglio federale, sulla scorta di questa veduta d’insieme della politica finanziaria, ha approvato il messaggio concernente il pacchetto fiscale 2001. Il pacchetto prevede sgravi sostanziali per coniugi e famiglie come pure un cambiamento di sistema nell’imposizione della casa in proprietà ad uso proprio. Per quanto riguarda la tassa di negoziazione, le agevolazioni urgenti decise dal Parlamento già nel dicembre del 2000 saranno inserite nel diritto ordinario. Per quanto attiene alla riforma dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie, il Consiglio federale stanziava circa 1,3 miliardi di franchi per lo sgravio dei coniugi e delle famiglie, di cui 900 milioni di franchi a carico della Confederazione e 400 milioni a carico dei Cantoni. Lo sgravio risulterà dall’introduzione di uno splitting parziale per coniugi e mediante l’aumento a 9000 franchi della detrazione per i figli. A riguardo dell’imposizione dell’abitazione in proprietà, il Consiglio federale propone la detassazione del valore locativo e la soppressione della detrazione degli interessi passivi. Tuttavia, una parziale detrazione delle spese di manutenzione sarà ancora possibile affinché l’immobile si mantenga più a lungo e si possa tenere conto delle misure di risparmio energetico e di protezione dei monumenti storici. Le misure integrative a favore dei nuovi acquirenti come pure nel settore del risparmio immobiliare e la detrazione parziale summenzionata delle spese di manutenzione fanno sì che il cambiamento di sistema proposto graverà per 85–105 milioni di franchi sul bilancio federale e non sarà finanziariamente neutro come inizialmente previsto. Per quanto riguarda la tassa di negoziazione, lo sgravio è limitato alle transazioni e investimenti che rischiano di essere effettivamente trasferite su piazze estere e comporta una

minor entrata di 310 milioni l'anno. Per il Consiglio federale, altre minori entrate sono ancora tollerabili nell'ambito del pacchetto fiscale ma nella misura in cui la disciplina di spesa è rispettata. I tre progetti di miglioramento strutturale del sistema fiscale formano concretamente un pacchetto unitario. Dal punto di vista formale essi costituiscono però tre progetti separati, ognuno dei quali sottostà al referendum facoltativo.

Il 21 settembre 2001 il Consiglio federale ha deciso di avviare i lavori in vista di un avamprogetto di riforma dell'imposizione societaria II. Un confronto internazionale evidenzia che l'imposizione a livello di impresa è molto favorevole sia in campo federale che

nella maggioranza dei Cantoni. Pertanto, non vi è alcuna necessità di uno sgravio fiscale generale a favore delle imprese. Il Consiglio federale è perciò convinto che ulteriori agevolazioni fiscali debbano essere piuttosto accordate in modo mirato agli investimenti in imprese. Date le attuali prospettive di politica finanziaria, il Consiglio federale si propone una revisione che non incida affatto sulle entrate o, in ogni caso, comporti una minore entrata di 50 milioni annui al massimo.

Il 2 dicembre 2001, popolo e Cantoni hanno accettato il freno all'indebitamento e respinto le iniziative popolari «per un'imposta sugli utili da capitale» e «per garantire l'AVS – tassare l'energia e non il lavoro!».

2.4 Ambiente e infrastruttura

2.4.1 Consultazione sull'Istituto della sicurezza tecnologica – Convenzione sul paesaggio

Il 5 settembre 2001 il Consiglio federale ha inviato in consultazione una nuova legge federale sul controllo della sicurezza tecnologica. La legge deve garantire una filosofia unitaria sulla sicurezza applicabile sia a livello legislativo che esecutivo. A tal fine, viene istituito un centro di competenze ossia l'istituto di diritto pubblico «Agenzia svizzera per la sicurezza tecnologica». La riunificazione di tutte le questioni importanti che attengono alla sicurezza in un solo ente garantisce una concezione della sicurezza orien-

tata ai rischi e la possibilità di avvalersi di sinergie. In merito, l'attività dello Stato deve essere concentrata sui compiti essenziali, vale a dire l'emanazione di prescrizioni e l'espletamento della vigilanza. I controlli della sicurezza tecnologica per impianti, veicoli e apparecchi devono essere potenziati nel loro insieme e la responsabilità dei gestori definita con precisione.

Il messaggio concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio non è stato ancora approvato a causa di ritardi sopraggiunti in fase di rettifica del testo tedesco definitivo della Convenzione, da un lato, e dei lavori di sistemazione amministrativi interni per l'adeguamento della procedura, dall'altro.

2.4.2 Decisioni relative alla galleria di base del Ceneri – Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica Parte III C – Controprogetto all'iniziativa popolare «Avanti» e sviluppi ulteriori in materia di traffico negli agglomerati – Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico

Il 3 luglio 2001 il Consiglio federale ha approvato il progetto per la costruzione della galleria di base del Ceneri. Esso vuole che la programmata galleria di base del Ceneri sia dotata di due cunicoli a binario unico al posto del sistema a cunicolo unico a due binari previsto originariamente. Decisive in tal senso sono state le ragioni di sicurezza. Le spese supplementari sono valutate a 490 milioni di franchi (stato dei prezzi 1991), che dovranno essere coperti dalle riserve stanziata all'interno del credito complessivo NFTA nella misura in cui non potranno essere compensate da risparmi conseguiti altrove. Grazie al sistema di costruzione prescelto, la galleria potrà essere terminata con 2/3 anni di anticipo.

La crisi della Swissair, la negoziazione dell'accordo internazionale con la Repubblica federale di Germania e la procedura di coordinamento PISA per la nuova strategia d'esercizio dell'aeroporto di Zurigo ad essa collegata, rendevano necessario ridefinire a breve termine le priorità. Non stato dunque possibile approvare, come da programma, nell'anno in rassegna, la terza parte C del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PISA).

Il 4 marzo 2001 popolo e Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «per una maggiore sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)».

Il 25 aprile 2001 il Consiglio federale ha deciso di respingere l'iniziativa popolare «Avanti – per autostrade più sicure ed efficienti» e di elaborare un controprogetto. Il 22 agosto 2001 ha deciso che le difficoltà di circolazione, menzionate nel controprogetto, che si riscontrano su alcune tratti della rete delle strade nazionali dovranno essere risolte in stretta colla-

borazione con gli altri attori che partecipano al traffico. L'ipotesi di costruire un secondo cunicolo per la galleria del San Gottardo è stata respinta dal Consiglio federale con la motivazione che essa avrebbe violato l'articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi e contraddetto il progetto di trasferimento dei trasporti dalla strada alla ferrovia. Uno sviluppo della rete delle strade nazionali s'impone, secondo il Consiglio nazionale, soprattutto là dove il traffico di transito, il traffico pendolare e quello per gli acquisti si sovrappongono. Ciò avviene soprattutto negli agglomerati urbani, che devono affrontare gravissimi problemi legati al traffico. Il 22 agosto 2001 il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare di 40 milioni di franchi, a partire dal 2002, i fondi destinati alle imprese di trasporto in concessione per le necessità di investimento più urgenti nel settore del traffico regionale e locale. Si dovrà inoltre tenere conto dei trasporti pubblici negli agglomerati urbani in occasione della seconda tappa di Ferrovia 2000, del mandato di prestazioni 2003–06 con le FFS come pure di altri lavori di riforma delle ferrovie. Infine, il Consiglio federale, in occasione dell'approvazione del messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria il 14 novembre 2001 (cfr. in merito il capitolo 1), ha proposto, al fine di risolvere le difficoltà di traffico negli agglomerati urbani, di inserire nella Costituzione federale una norma di competenza che permetterà alla Confederazione di sovvenzionare i Cantoni e i Comuni in cui si trovano gli agglomerati.

Il 30 maggio 2001, il Consiglio federale ha riformulato, in base alla decisione del Tribunale federale dell'8 dicembre 2000 (1 A.282/1999), i valori limite del rumore per gli aeroporti civili. Di conseguenza, le abitazioni di almeno 55'000 abitanti nelle vicinanze degli aeroporti di Zurigo e di Ginevra dovranno essere equipaggiate con finestre isolanti che le proteggano dal rumore degli aerei. Oltre a ciò, nelle zone in cui l'inquinamento fonico superi i valori limite di immissione, non potranno più essere costruite abitazioni. La modifica dell'ordinanza sull'inquinamento fonico, con i nuovi valori limite d'inquinamento, è entrata in vigore il 1° giugno 2001.

2.4.3 Programma d'azione «SvizzeraEnergia» – Revisione della legge sull'energia nucleare e messaggi «Moratoria più» e «Corrente senza nucleare» – Consultazione inerente l'ordinanza sul mercato dell'energia elettrica – Consultazione sulla revisione della legge sul mercato del gas

L'anno in esame ha richiesto importanti decisioni in materia di politica dell'energia. Il 17 gennaio 2001 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto conclusivo del programma d'azione Energia 2000 ed ha approvato i principi del nuovo programma d'azione «SvizzeraEnergia». SvizzeraEnergia persegue obiettivi precisi per il prossimo decennio. Dal 2000 al 2010, il consumo di energie fossili e le emissioni di CO₂ dovranno esser ridotte del dieci per cento. Nello stesso periodo, il consumo di energia elettrica dovrà aumentare del cinque per cento al massimo. La quota parte di produzione idroelettrica al consumo finale non diminuirà malgrado l'apertura del mercato dell'energia elettrica, e quella delle altre energie rinnovabili aumenterà di 1 punto percentuale per quanto riguarda la produzione di elettricità e di 3 punti percentuale per la produzione di calore. Il programma si fonda essenzialmente su misure volontarie. Tuttavia, le esperienze tratte da Energia 2000 e le più recenti prospettive energetiche dimostrano che un simile approccio non basta. Occorrerà, presumibilmente, introdurre misure supplementari, come la dichiarazione del prodotto o progetti di limitazione del consumo energetico di autoveicoli, impianti ed edifici. Per il raggiungimento dell'obiettivo in materia di CO₂, il Consiglio federale introdurrà, non prima del 2004, una tassa sul CO₂.

Il 28 febbraio 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulle due iniziative «Moratoria più» e «Corrente senza nucleare» e quello concernente la legge sull'energia nucleare. Quest'ultima non esclude l'opzione nucleare e non pone scadenze alle concessioni d'esercizio delle centrali nucleari. Essa prevede inoltre un divieto del ritrattamento del combustibile irradiato nonché prescrizioni per lo smaltimento delle scorie radioattive e dei finanziamenti relativi. In futuro, i trasporti aerei di materiale nucleare contenente plutonio saranno vietati. Per lo smaltimento delle scorie radioattive si propone il sistema del deposito geologico in profondità, che tiene conto delle esigenze di

sorveglianza e di una più agevole recuperabilità delle scorie. Nel caso in cui le scorie non debbano essere recuperate, il deposito geologico in profondità può essere trasformato, dopo una fase di osservazione, in un deposito definitivo. Il disegno di legge stabilisce alcuni principi per la disattivazione di impianti nucleari e ne disciplina le singole fasi. Per il finanziamento dei costi di disattivazione e di smaltimento, il disegno si rifà al diritto vigente. Occorrerà, inoltre, introdurre un obbligo contributivo limitato e solidale per i gestori delle centrali a favore del fondo di smaltimento. L'autorizzazione di aprire nuove centrali nucleari è sottoposta al referendum facoltativo. In tal modo, il Consiglio federale, con il disegno di legge sull'energia nucleare, risponde su più punti alle iniziative con una sorta di controprogetto indiretto. Esso respinge le iniziative popolari «Moratoria più» e Corrente senza nucleare soprattutto a causa dei costi economici che provocherebbero e delle possibili ripercussioni negative sulla politica sul CO₂. Oltre a ciò, per quanto attiene all'iniziativa popolare «Corrente senza nucleare», un divieto d'importazione troppo rigido dell'energia nucleare e fossile è improponibile a livello di politica commerciale.

Contro la legge sul mercato dell'energia elettrica approvata dal Parlamento è stata presentata il 7 maggio 2001 una domanda di referendum corredata da 67 575 firme. L'entrata in vigore della legge sul mercato dell'energia elettrica non è potuta avvenire nell'anno in rassegna come previsto. Dal 5 ottobre al 30 novembre 2001, il Consiglio federale ha inviato in consultazione il progetto di ordinanza sul mercato dell'energia elettrica volendo in tal modo indicare come intende attuare la legge. Punti centrali dell'ordinanza sono alcune linee direttrici per la concorrenza, misure di garanzia del servizio pubblico e della sicurezza dell'approvvigionamento, la promozione dell'energia idrica e della corrente ecologica, la tutela dei piccoli utenti nonché provvedimenti integrativi per il personale colpito dall'apertura dei mercati.

Dato che le aperture dei mercati dell'energia elettrica e del gas sono affini, ed entrambe dipendono dal gradimento, da parte della popolazione, di ulteriori liberalizzazioni, il Consiglio federale non ha avviato la procedura di consultazione sull'avamprogetto di una legge sul mercato del gas nell'anno in esame nell'attesa del risultato della votazione referendaria circa la legge sul mercato dell'energia elettrica.

2.5 Società dell'informazione e media

2.5.1 Decisione preliminare relativa alla revisione della legge sulla radiotelevisione – Attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera

Il 21 novembre 2001 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione in merito all'avamprogetto di una nuova legge sulla radiotelevisione e ha stabilito gli ulteriori passi da compiere. La maggioranza dei pareri sostiene tendenzialmente l'avamprogetto, ma le critiche sull'attuazione concreta degli obiettivi sono molte. L'orientamento strategico improntato a un sistema dualistico viene mantenuto. La SSR continuerà a fornire un servizio pubblico di elevata qualità, mentre saranno snellite le regole che disciplinano l'attività delle emittenti private. A livello di esecuzione vi saranno alcuni adeguamenti. Si prevede l'elaborazione di modelli per il sovvenzionamento pubblico di emittenti regionali.

Il 29 agosto 2001 il Consiglio federale ha preso atto del terzo rapporto del Gruppo di coordinazione per la società dell'informazione (GCSI). Vi sono stati grandi progressi nell'ambito dell'e-government (IT-Tax Suisse, guichet virtuel, voto elettronico, e-Census) ma anche nel settore delle condizioni giuridiche quadro per l'e-commerce e la firma digitale. Nel campo della formazione, l'azione «Public Private Partnerschip – Scuola in rete» anticipa una migliore utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole. Al fine di evitare una «scissione digitale» della società, il Consiglio federale ha deciso di esaminare le possibilità di integrazione per i gruppi sociali sui quali incombe la minaccia di emarginazione dalla società dell'informazione.

Nell'anno in esame, l'accordo di cooperazione tra Confederazione e Cantoni nel quadro dell'e-government per lo sviluppo di un «guichet virtuel» (sportello virtuale) è stato firmato da tutti i Cantoni. Il Consiglio federale lo aveva già firmato alla fine del 2000. L'accordo disciplina la fase iniziale e l'avvio di un tentativo sperimentale. La versione sperimentale del «guichet virtuel» è disponibile ma la sua messa in esercizio è stata ritardata. Lo sportello virtuale sarà un portale Internet che permetterà di accedere a tut-

ti i servizi on-line della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e di sbrigare gli adempimenti burocratici di ogni giorno.

Il Consiglio federale non ha ancora adottato il rapporto sul voto elettronico (e-voting). Esso ha comunque proceduto a un primo esame preliminare in merito il 30 novembre e il 7 dicembre 2001.

Il 3 luglio 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (SCFel). Al centro del progetto si colloca l'equiparazione tra firma elettronica e firma autografa: quando la firma elettronica è garantita dal certificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto essa è legittimamente equiparabile alla firma manoscritta. In futuro, contratti per quali finora era necessaria la forma scritta tradizionale, potranno così essere conclusi elettronicamente.

Il 17 gennaio 2001 il Consiglio federale ha inoltre avviato la consultazione relativa alla legge federale sul commercio elettronico, che si prefigge una maggior tutela dei consumatori. La legge, concepita quale atto mantello, modifica diverse disposizioni del Codice delle obbligazioni e della legge federale sulla concorrenza sleale. Essa definisce quando un annuncio su Internet costituisce un'offerta e a quali condizioni si deve intendere che il contratto è concluso tra presenti. Nel contempo, sono inasprite le condizioni che un messaggio di vendita in Internet deve adempiere dal profilo del diritto della concorrenza sleale. Nuova è pure la possibilità, per i consumatori, di revocare un contratto concluso a distanza entro i primi sette giorni dalla conclusione. La durata della garanzia viene estesa in modo generale a due anni ed è vincolante a favore dei consumatori. Nuovo è pure il diritto degli acquirenti alla riparazione e i venditori che non se ne saranno dissociati risponderanno per le qualità vantate nei messaggi pubblicitari. Le proposte, nei loro tratti essenziali, sono conformi al diritto dell'UE.

Il 24 agosto 2001 il Consiglio federale ha approvato il disegno di una legge federale che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle scuole. La legge costituisce la base per la partecipazione della Confede-

razione all'iniziativa congiunta di Confederazione, Cantoni ed economia privata, «Partenariato pubblico privato – Scuole in rete» (PPP – SIR). Con questa iniziativa l'accesso alle ICT viene snellito e semplificato. La Confederazione parteciperà all'attuazione dell'iniziativa con circa 100 milioni di franchi distribuiti sull'arco di 5 anni. Al centro dell'iniziativa si colloca la

formazione e l'aggiornamento di circa 30 000/40 000 insegnanti. La responsabilità esecutiva è demandata ai Cantoni. Le imprese private partecipanti all'iniziativa mettono a disposizione l'infrastruttura tecnica e il software.

2.6 Istituzioni dello Stato

2.6.1 Maggiore efficienza dello Stato e un'amministrazione più vicina ai cittadini: riforma della direzione dello Stato – Legge federale sulla trasparenza – Valutazione GEMAP – Impiego delle riserve auree eccedenti della Banca nazionale svizzera – Messaggio concernente l'iniziativa sull'oro

Il 19 dicembre 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la riforma della direzione dello Stato. La questione è stata approfondita nel capitolo primo di questo rapporto.

Il 9 marzo 2001 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sull'avamprogetto di una legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione e ha deciso i passi da intraprendere. La necessità di chiarimenti ulteriori, in particolare nel campo di applicazione della legge come pure sui costi conseguenti l'introduzione del principio di trasparenza, non hanno permesso l'approvazione del messaggio nell'anno in esame.

Il 19 dicembre 2001 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «gestione con mandato di prestazioni e budget globale – valutazione e sviluppi ulteriori» (rapporto di valutazione GEMAP), adempiendo in tal modo il mandato previsto dell'articolo 65 LOGA che lo obbliga a sottoporre alle Camere federali entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge un rapporto di valutazione riguardo alle esperienze fatte con le misure e gli strumenti nei settori amministrativi gestiti conformemente all'articolo 44 LOGA con mandati di prestazioni e budget globali. I risultati prevalentemente positivi della valutazione complessiva esterna come pure le esperienze valide degli uffici, dipartimenti e delle direzioni dei progetti GEMAP, hanno spinto il Consiglio federale a sviluppare ed elaborare ulteriormente il GEMAP dal punto di vista quantitativo e qualitativo nonché a rilevarne le lacune esistenti. Il GEMAP dovrà essere gradualmente esteso da parte dei dipartimenti su base volontaria. Obiettivo del Consiglio federale è di raddoppiare, nei casi più favorevoli anche triplicare, l'applicazione del GEMAP. Quest'evoluzione potrà avvenire soltanto se

gli oneri di attuazione a tutti i livelli, anche in Parlamento, saranno ridotti, se gli strumenti saranno semplificati e il nuovo principio gestionale sarà coerentemente recepito e applicato dai dipartimenti. Le spese e le entrate propriamente amministrative dovranno essere ora riunite in un budget globale e, ove vi siano i presupposti, trattate secondo il principio della gestione per saldo (autorizzazione delle necessità di finanziamento netto). La competenza per la valutazione delle proposte di costituzione di riserve è delegata primariamente ai dipartimenti. In futuro, si dovrà rinunciare ai progetti di risparmio attuali. Il sistema dei rapporti dovrà essere coordinato e reso più agile. La valutazione ha inoltre dimostrato la necessità di definire unitariamente il terzo cerchio degli uffici GEMAP e di ampliare il margine di manovra delle unità decentralizzate dell'amministrazione federale. Il Consiglio federale elaborerà, di conseguenza, due modelli di base, «autorità di vigilanza» e «imprese a cui è affidato un mandato pubblico» quale forme di organizzazione per il terzo cerchio.

Il 24 gennaio 2001 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sull'impiego delle 800 tonnellate di oro eccedenti delle riserve auree della Banca nazionale. Ha autorizzato la pubblicazione del rapporto di valutazione e ha deciso che i passi successivi dipenderanno dai dibattiti parlamentari inerenti alla legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale. Nel giugno del 2000 il Consiglio federale ha posto in discussione due proposte per l'impiego di 800 tonnellate di oro della Banca nazionale svizzera (BNS). La prima prevede, in un primo tempo, di finanziare un'iniziativa nel campo dell'istruzione e, segnatamente, nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In seguito, le risorse saranno devolute al finanziamento di prestazioni transitorie nel settore dell'AVS. La seconda proposta prevede un abbattimento del debito di Confederazione e Cantoni. I Cantoni hanno riaffermato la loro pretesa di beneficiare di due terzi delle 800 tonnellate di oro a disposizione. Per contro, la proposta di devolvere una parte delle riserve a una campagna nel campo dell'istruzione ha riscosso un consenso mino-

re. I Cantoni e la maggioranza dei partiti hanno invece approvato l'istituzione della Fondazione Svizzera solidale.

Il 23 febbraio 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS» (Iniziativa sull'oro). Essa prevede di destinare tutte le riserve della Banca nazionale eccedenti il fabbisogno richiesto dagli obiettivi di politica monetaria al finanziamento dell'AVS. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa sull'oro ritenendo che questo capitale debba essere preservato e che i suoi proventi debbano essere ponderatamente distribuiti tra le diverse categorie d'interessi nel nostro Paese. La respinge inoltre perché essa si prefigge esplicitamente di impedire l'isti-

tuzione della Fondazione Svizzera solidale. Il Consiglio degli Stati, visti i risultati della consultazione e sulla base dei messaggi del Consiglio federale sull'impiego delle riserve auree, sulla Fondazione e sull'iniziativa sull'oro, ha avanzato una sua proposta. Il controprogetto del Parlamento, che il Consiglio federale sostiene, intende destinare i ricavi delle vendite di oro, per un ammontare di circa 19 miliardi di franchi, a un fondo giuridicamente autonomo. Il fondo gestirà il patrimonio mantenendone il valore reale. Solo i proventi del fondo saranno devoluti per un terzo al finanziamento dell'AVS, un altro terzo all'istituzione di un fondo umanitario (Fondazione di solidarietà) e l'ultimo terzo ai Cantoni. Fra trent'anni, una nuova generazione prenderà eventualmente una nuova decisione circa l'impiego di questo capitale.

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

3.1.1 Ottimizzazione del sistema delle assicurazioni sociali: 4a revisione dell'assicurazione invalidità – 3a revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione – Nuovo disciplinamento del congedo maternità

Il messaggio sulla 4a revisione dell'assicurazione invalidità e quello sulla 3a revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione sono trattati nel primo capitolo.

Il 15 giugno 2001 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto relativo alla revisione del Codice delle obbligazioni per un congedo maternità pagato. Il 21 novembre 2001 ha potuto prendere atto dei risultati, che hanno evidenziato una risposta ambivalente. Se, da un lato, tutti i partecipanti alla consultazione erano concordi nel ritenere che in materia di congedo

maternità pagato fosse necessario trovare un disciplinamento legislativo adeguato, dall'altro, la soluzione CO proposta con l'avamprogetto si scontrava con un ampio rifiuto. Da molti pareri espressi è invece emersa una preferenza per i modelli proposti dal Parlamento di un finanziamento mediante l'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno o di un finanziamento misto. Date le circostanze il Consiglio federale ha deciso di rinunciare per il momento all'elaborazione di un messaggio sull'introduzione di un congedo maternità pagato mediante una revisione del CO e di appoggiare invece l'iniziativa parlamentare 01.426 «Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno. Estensione del campo di applicazione alle madri che esercitano un'attività lucrativa». Non appena il Parlamento avrà elaborato una proposta, il Consiglio federale definirà la propria posizione.

3.1.2 Revisione della legge sugli stupefacenti – Legge sui trapianti di organi – Messaggio relativo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani – Legge sulle indagini di natura genetica sull'uomo – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca sugli esseri umani – Convenzione ECE/ONU

Il 9 marzo 2001 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la revisione della legge sugli stupefacenti, seguito il 12 settembre dal messaggio concernente una legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule. Questi progetti insieme a quello relativo alle indagini di natura genetica sull'uomo sono già presentati in maniera esaustiva nel primo capitolo.

Entro la fine del 2001 è stato possibile elaborare un disegno di legge sulla ricerca sugli esseri umani. Scopo della legge è di tutelare la dignità umana come pure la personalità e la salute delle persone che partecipano alle sperimentazioni e di evitare ricerche abusive sull'uomo. L'elaborazione di questo disegno

di legge pone numerose e difficili questioni di ordine scientifico, etico e tecnico. In particolare l'utilizzazione delle cellule staminali embrionali a scopo di ricerca solleva nuove questioni irrisolte. In settembre 2001 è stata organizzata un'audizione pubblica sul tema con la presenza di esperti inglesi ed è stata riconosciuta la necessità d'intervenire. Il 21 novembre 2001 il Consiglio federale ha pertanto deciso di disciplinare le questioni inerenti all'utilizzazione di cellule staminali embrionali a scopo di ricerca in una legge a sé stante da integrare in un secondo tempo nella legge federale sulla ricerca sugli esseri umani. Poiché i lavori di adeguamento e di coordinamento hanno proceduto faticosamente l'avamprogetto non ha potuto essere posto in consultazione nel 2001 come previsto.

Il messaggio sulla ratifica della Convenzione ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali non è ancora stato licenziato poiché la questione delle ripercussioni finanziarie e sul personale dettate dalla sua attuazione deve ancora essere meglio precisata.

Il 4 marzo 2001 popolo e Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «per farmaci a prezzi più bassi».

3.2 Equilibrio regionale

3.2.1 Garantire l'equilibrio regionale: primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria – Considerazione dell'area urbana (seguito) – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla promozione dell'alloggio

Il primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria è trattato nel capitolo 1.

Il 20 febbraio 2001 la Conferenza dei Governi cantonali, l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri hanno istituito insieme la «Conferenza tripartita degli agglomerati» (CTA). La CTA si prefigge di coordinare le attività dei diversi membri relative agli agglomerati, di elaborare una politica degli agglomerati comune e di trovare soluzioni ai problemi degli agglomerati in diverse politiche settoriali.

Il 19 dicembre il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Politica degli agglomerati della Confederazione» manifestando così chiaramente che intende fornire in futuro un contributo maggiore allo sviluppo sostenibile degli agglomerati svizzeri. Il rapporto presenta una panoramica degli sforzi attualmente in corso e delinea quelle che sono le basi fondamentali della futura politica della Confederazione nel settore.

Gli interventi federali vogliono essere sussidiari a quelli dei Cantoni e delle Città o dei Comuni. A tale scopo la Confederazione sfrutta, da un lato, le sue attuali competenze e, dall'altro, intende sostenere mediante incentivi gli sforzi dei suoi partner. Per la Confederazione appare ovvio che la politica federale degli agglomerati non debba essere condotta a scapito delle regioni rurali. Le politiche a favore delle due regioni devono completarsi e rafforzarsi a vicenda.

Le misure concrete della politica degli agglomerati sono dettate dalle seguenti opzioni strategiche: le politiche settoriali della Confederazione dovrebbero considerare maggiormente le esigenze particolari delle zone urbane ed essere meglio coordinate. Va migliorata la collaborazione fra Confederazione, Cantoni e Città/Comuni. La Confederazione dovrebbe introdurre incentivi che favoriscano una migliore

collaborazione all'interno degli agglomerati, fra le città e fra gli agglomerati. La rete svizzera delle città e degli agglomerati sarà integrata alla rete europea delle città. A tal fine la Confederazione s'adopera a informare la popolazione e a sensibilizzarla sui problemi urbani sostenendo lo scambio di esperienze fra gli agglomerati e con l'estero.

Alla base delle misure nell'ambito delle politiche settoriali vi è un maggiore impegno della Confederazione a favore dei trasporti negli agglomerati. Inoltre essa intende sostenere finanziariamente e tecnicamente progetti scelti e innovativi negli agglomerati (i cosiddetti «progetti modello»).

Il 2 maggio 2001 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge federale che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPA). La nuova legge sostituisce quella del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà. Il disegno prevede, a complemento dell'offerta di abitazioni secondo i meccanismi di mercato, un'offerta di abitazioni a pigioni moderate per persone ed economie domestiche economicamente sfavorite, nonché di sostenere l'acquisto di proprietà d'abitazioni a prezzi moderati, di rafforzare le imprese e le organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni nonché di migliorare le basi conoscitive e decisionali nel settore dell'alloggio. Nel settore degli strumenti è stato proposto un cambiamento di sistema. I mutui della Confederazione dovrebbero d'ora in poi consentire alle imprese di costruzione di rinnovare, costruire o acquistare alloggi a prezzi moderati. La riduzione dei costi d'abitazione per i gruppi di abitanti aventi diritto dovrebbe avvenire mediante riduzione degli interessi sui mutui concessi.

A causa dei lavori di adeguamento in atto all'interno dell'Amministrazione, il Consiglio federale non ha potuto licenziare il rapporto sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta turistica e il messaggio concernente un nuovo credito d'impegno sul promovimento dell'innovazione e della cooperazione nel settore turistico 2002–2006.

3.3 Società, cultura e sport

3.3.1 Promovimento della comprensione fra le comunità linguistiche: messaggio concernente una legge sulle lingue – Consultazione relativa all'avamprogetto di legge sull'unione registrata – Messaggio concernente una legge federale sul finanziamento della Fondazione svizzera di fotografia e sul promovimento della fotografia – Messaggio concernente una legge federale sulla Fondazione MUSEE SUISSE – Trasposizione della concezione per una politica dello sport – Ordinanza sui controlli antidoping

Il 17 ottobre 2001 il Consiglio federale ha deciso di mettere in consultazione fino al 31 gennaio 2002 l'avamprogetto concernente una legge sulle lingue elaborato dal gruppo di lavoro paritetico «Confederazione – Cantoni». La legge persegue in sostanza due scopi: da un lato salvaguardare e promuovere il quadrilinguismo quale uno degli elementi costitutivi della Confederazione e, dall'altro, promuovere il plurilinguismo delle singole persone attraverso la conoscenza delle lingue nazionali, nell'ottica di un consolidamento della comprensione fra le varie comunità linguistiche. I lavori di messa a punto del progetto fra Confederazione e Cantoni hanno ritardato l'avvio della procedura di consultazione, cosicché non è più stato possibile approvare il messaggio nel 2001 come previsto in un primo tempo.

Il 14 novembre 2001 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di legge sull'unione registrata. L'introduzione di un'unione registrata intende permettere alle coppie omosessuali di tutelare giuridicamente la loro relazione. L'avamprogetto di legge federale s'ispira in parte alle norme del diritto matrimoniale, operando tuttavia una distinzione tra l'unione registrata e il matrimonio. Alle coppie registrate rimangono preclusi l'adozione e la medicina ri-

produttiva; la registrazione non comporta il cambiamento del cognome e della cittadinanza, mentre lo scioglimento dell'unione è più semplice di un divorzio.

Nel quadro dell'elaborazione del messaggio concernente una legge federale sul finanziamento della Fondazione svizzera di fotografia e sul promovimento della fotografia in Svizzera ci si è chiesti se sia realmente necessaria una nuova legge federale per conseguire questo obiettivo. Il Consiglio federale dovrà dunque ridefinire i prossimi passi. A causa delle difficili consultazioni all'interno dell'Amministrazione, concentrate in particolare su questioni specifiche come il finanziamento, l'utilizzazione delle collezioni e degli immobili, l'assicurazione nonché l'organizzazione, non è stato possibile licenziare il messaggio concernente una legge federale sulla Fondazione MUSEE SUISSE.

Il 30 novembre 2001 il Consiglio federale ha preso visione del pacchetto di misure concrete per l'applicazione nella pratica della «Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera». Essa prevede misure nei tre settori principali «salute», «formazione e garanzia della qualità» e «sostegno dello sport di competizione» (in particolare anche la promozione delle nuove leve nello sport di punta). Attività fisica e sport dovrebbero contribuire ancora di più allo sviluppo sostenibile della nostra società. Si persegue una vasta cultura dell'attività fisica infondendo uno «spirito dello sport» in Svizzera. Il compito della Confederazione consisterà nel motivare, mediante impulsi concettuali e materiali, gli attori pubblici e privati ad attuare le misure necessarie.

Il 17 ottobre 2001 il Consiglio federale ha inoltre approvato la nuova ordinanza sui controlli antidoping e disciplinato i requisiti minimi per i controlli e la relativa sorveglianza. Tiene conto così della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 1993.

3.4 Migrazioni

3.4.1 Ridefinizione della politica degli stranieri: nuova legge sugli stranieri – Messaggio sulla naturalizzazione agevolata

Il 15 giugno 2001 il Consiglio federale ha preso visione del risultato della consultazione relativa alla nuova legge sugli stranieri. Come era prevedibile le opinioni espresse hanno evidenziato palesi divergenze. Ciononostante la necessità della revisione è stata generalmente riconosciuta. Per quanto riguarda la futura politica federale in materia di migrazione è d'importanza vitale l'Accordo bilaterale con l'UE sulla libera circolazione delle persone. Il Consiglio federale intende pertanto approvare il messaggio soltanto quando ci sarà chiarezza riguardo all'Accordo. Visto che la data di entrata in vigore non era ancora conosciuta, il messaggio concernente la nuova legge sugli stranieri non ha potuto essere licenziato nel 2001 come previsto. Gli attentati terroristici del settembre 2001 hanno inoltre fatto emergere nuove

questioni in materia di politica di sicurezza che devono essere esaminate approfonditamente in riferimento anche alla legislazione sugli stranieri.

Il 31 gennaio 2001 il Consiglio federale ha posto in consultazione la nuova normativa sulla cittadinanza. Fra i punti fondamentali vanno annoverati il disciplinamento uniforme per tutta la Svizzera della naturalizzazione agevolata per giovani stranieri della seconda generazione cresciuti nel nostro Paese, l'acquisizione per legge della cittadinanza per gli stranieri della terza generazione nati in Svizzera, l'introduzione di un diritto di ricorso contro il diniego della naturalizzazione in caso di violazione di diritti costituzionali, nonché una semplificazione della procedura di naturalizzazione.

Il 27 giugno 2001 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione. In seguito alle reazioni per lo più positive alle proposte, è stato elaborato un messaggio relativo alla modifica della Costituzione federale e della legge sulla cittadinanza, approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2001.

3.4.2 Consolidare il settore dell'asilo mantenendo la tradizione umanitaria del nostro Paese: procedura di consultazione relativa a un avamprogetto di revisione parziale della legge sull'asilo

Il 15 giugno 2001 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di revisione parziale della legge sull'asilo (LAsi) e le modifiche ad essa in-

renti della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) nonché della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

I capisaldi dell'avamprogetto della revisione parziale della legge sull'asilo sono costituiti da un efficace disciplinamento, da misure sostitutive in caso di allontanamento non attuabile nonché da un riorientamento dei sussidi ai Cantoni.

3.5 Sicurezza interna

3.5.1 Mantenere la sicurezza interna a alto livello: seguito del progetto USIS – Procedura di consultazione relativa a un Codice di procedura penale federale – Legge sullo sharing

Il 16 marzo 2001 il Consiglio federale ha preso atto del primo rapporto relativo al progetto USIS (esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera), condotto in stretta collaborazione con i Cantoni. In base all'analisi dei punti forti e di quelli deboli la situazione della sicurezza è stata giudicata fondamentalmente positiva. Sono emersi punti deboli nella cooperazione fra le polizie cantonali e nei controlli delle persone alla frontiera. Sulla base del rapporto USIS II, che avanza proposte per un orientamento futuro e per misure urgenti, il 24 ottobre il Consiglio federale ha adottato le prime decisioni sulle varianti in vista di una futura organizzazione del sistema di sicurezza interna. Per sopperire alla mancanza di forze di polizia di sicurezza a livello federale e cantonale, sono approfondite due varianti: la prima prevede di impiegare mezzi cantonali per compiti cantonali e mezzi federali per compiti federali con reciproca assistenza sussidiaria. L'altra variante prevede l'eliminazione di tutte le lacune mediante forze cantonali finanziate in parte dalla Confederazione. Nella ripartizione dei compiti di polizia di frontiera viene esaminato approfonditamente come sia possibile migliorare la situazione attuale sfruttando eventuali sinergie. Sono stati avviati i lavori per l'attuazione delle misure urgenti decise, fra cui l'introduzione di un indice nazionale di polizia.

Il 27 giugno 2001 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sugli avamprogetti di un codice di procedura penale svizzero e di procedura penale minorile. Considerando la dimensione e l'importanza del pacchetto di riforme, la consultazio-

ne durerà fino alla fine del mese di febbraio 2002. Il nuovo codice di procedura penale applicabile in tutta la Svizzera sostituirà gli attuali 26 codici di procedura penale cantonali nonché la legge federale sulla procedura penale (PP). L'unificazione del diritto di procedura penale dovrebbe consentire un procedimento penale più efficace, soprattutto nel settore della criminalità transnazionale. In ragione del suo carattere spiccatamente educativo, che la differenzia sostanzialmente dall'orientamento della procedura penale applicabile agli adulti, la procedura penale minorile svizzera è oggetto di un avamprogetto distinto.

Il 25 aprile 2001 il Consiglio federale ha preso visione dei risultati della consultazione relativa alla legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (legge sullo sharing). In linea di massima l'avamprogetto di legge è stato accolto positivamente nella consultazione. È stata criticata la chiave di ripartizione proposta e per quanto concerne la destinazione speciale dei valori patrimoniali confiscati i pareri sono contrastanti. Il 24 ottobre 2001 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla legge sullo sharing. Il disegno contiene norme semplici. I valori patrimoniali confiscati vanno suddivisi fra le autorità che hanno partecipato al procedimento penale: i 5/10 dei valori patrimoniali confiscati all'ente le cui autorità hanno condotto l'indagine e hanno pronunciato la confisca (Cantone o Confederazione), i 2/10 ai Cantoni in cui si trovano i valori patrimoniali provenienti da reati e i 3/10 alla Confederazione. Si tiene così conto del fatto che la Confederazione deve sopportare costi considerevoli in seguito alle nuove competenze di perseguimento penale nei casi di criminalità organizzata, riciclaggio di denaro, corruzione e criminalità economica. Il Consiglio federale ha rinunciato a una destinazione vincolata dei valori patrimoniali confiscati.

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2001: bilancio a fine 2001

Obiettivo 2001-1	Migliorare le possibilità di partecipazione alle decisioni internazionali: ripresa di nuovi negoziati bilaterali con l'UE – Dialogo nazionale sull'adesione all'ONU	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2001-2	Rafforzamento dell'aiuto umanitario e della cooperazione con l'Europa orientale nonché impegno nel settore dei diritti umani: nuovo credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale – Aiuto finanziario al bilancio di sede del CICR – Cooperazione con l'Europa orientale e la CSI – Rapporto della Svizzera sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna – Procedura di consultazione sul 1° Protocollo aggiuntivo alla CEDU	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2001-3	Ulteriore sviluppo della politica ambientale internazionale: Protocollo di Cartagena sulla sicurezza nel campo della biotecnologia – Firma della Convenzione POP	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2001-4	Attuazione della strategia «Sicurezza attraverso la cooperazione»: revisione parziale della legislazione militare (Esercito XXI) – Revisione totale della legislazione sulla protezione civile	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2001-5	Intensificazione della cooperazione giudiziaria e della polizia: firma dell'Accordo di cooperazione con Europol – Altri accordi bilaterali in materia di assistenza giudiziaria	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2001-6	Rafforzamento della Svizzera in quanto polo di formazione e di ricerca: consultazione relativa a un nuovo articolo costituzionale sull'insegnamento superiore – Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali – Revisione della legge federale sui politecnici federali	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2001-7	Rafforzamento della competitività: messaggio concernente il futuro sviluppo di Swisscom SA e della Posta – Revisione del diritto dei cartelli – Revisione del diritto delle società a garanzia limitata – Consultazione relativa alla revisione della legge sull'agricoltura – Revisione della legge sulla protezione degli animali	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2001-8	Realizzazione del piano direttore finanziario: consultazione relativa al nuovo regime finanziario – Consultazione relativa a un'amnistia fiscale generale	<i>Parzialmente realizzato</i>

Obiettivo 2001-9	Attuazione della strategia di sviluppo sostenibile della Svizzera: consultazione relativa all'Istituto per la sicurezza tecnica – Decisioni relative alla galleria di base del Ceneri – Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, parte III C – Revisione della legge sull'energia nucleare – Consultazione relativa alla legge sul mercato del gas	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2001-10	Decisioni preliminari relative alla legge sulla radio e televisione – Attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2001-11	Rafforzamento della capacità d'azione dello Stato e Amministrazione più vicina ai cittadini: riforma della direzione dello Stato – Legge sulla trasparenza dell'Amministrazione – Valutazione dei progetti GEMAP – Utilizzazione delle riserve auree eccedenti della Banca nazionale	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2001-12	Ottimizzare il sistema delle assicurazione sociali: 4a revisione dell'assicurazione invalidità – 3a revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione – Nuovo disciplinamento del congedo maternità	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2001-13	Revisione della legge sugli stupefacenti – Legge sui trapianti di organi – Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biochimica e protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani – Legge sulle indagini di natura genetica sull'uomo – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca sugli esseri umani	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2001-14	Garantire l'equilibrio regionale: primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria – Considerazione dell'area urbana (seguito) – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla promozione dell'alloggio	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2001-15	Promuovere la comprensione fra le comunità linguistiche: messaggio concernente una legge sulle lingue	<i>Non realizzato</i>
Obiettivo 2001-16	Ridefinire la politica degli stranieri: nuova legge sugli stranieri – Messaggio sulla naturalizzazione agevolata	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2001-17	Consolidare il settore dell'asilo mantenendo la tradizione umanitaria del nostro Paese: procedura di consultazione relativa a un progetto di revisione parziale della legge sull'asilo	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2001-18	Mantenere la sicurezza interna a un alto livello: seguito del progetto USIS – Procedura di consultazione relativa a un Codice di procedura penale federale – Legge sullo sharing	<i>Realizzato</i>

Programma di legislatura 1999–2003

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2001

Stato d'attuazione a fine 2001

1 La Svizzera, partner nel mondo – Opportunità di una Svizzera aperta e orientata al futuro

1.1 Relazioni internazionali	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente un credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario della Confederazione negli anni 2003–2006	01/2	14.11.2001
• Messaggio sull'aiuto finanziario della Confederazione al bilancio di sede del Comitato internazionale della Croce Rossa negli anni 2002–2005 <i>(ora integrato nel messaggio concernente un credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario)</i>	01/2	14.11.2001
• Messaggio sul versamento di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa negli anni 2002–2005	01/2	21.02.2001
• Rapporto della Svizzera relativo all'attuazione della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna	01/1	19.12.2001
• Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernenti l'implicazione di fanciulli nei conflitti armati	01/1	5.9.2001
• Messaggio sull'adesione della Svizzera all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)	01/1	
• Messaggio concernente la ratifica della Carta europea sull'autonomia comunale	01/2	
• Messaggio concernente la ratifica della Convenzione UNESCO del 1970 per la lotta contro il traffico illegale di beni culturali <i>(con legge d'esecuzione)</i>	01/2	21.11.2001
• Messaggio concernente la ratifica del protocollo di emendamento relativo alla Convenzione del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (Convenzione di Kyoto)	01/2	
• Messaggio concernente l'aggiornamento della Convenzione dell'AELS	01/2	12.9.2001
• Messaggio concernente la ratifica dell'accordo di libero scambio con il Messico	01/1	14.2.2001
• Messaggio concernente la ratifica del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici	01/2	27.6.2001

- | | | |
|--|------|------------|
| • Messaggio concernente la ratifica del protocollo sul transito relativo al Trattato sulla Carta dell'energia | 01/2 | |
| • Rapporto sul primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo | 00/2 | |
| • Messaggio per la ratifica del diritto di petizione individuale relativo alla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale | – | 29.8.2001 |
| • Messaggio concernente l'approvazione degli emendamenti del 17 settembre 1997 e del 3 dicembre 1999 al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono | – | 21.11.2001 |

1.2 Sicurezza

- | | Previsto | Approvato |
|--|----------|------------|
| • Messaggio concernente la revisione parziale della legislazione militare (Esercito XXI) | 01/2 | 24.10.2001 |
| • Messaggio concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile (protezione della popolazione) | 01/2 | 17.10.2001 |
| • Messaggio concernente la ratifica della Convenzione tra la Svizzera e il Marocco sul trasferimento dei condannati | 01/1 | 15.6.2001 |
| • Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Egitto | 01/2 | 3.7.2001 |
| • Messaggio concernente l'accordo tra la Svizzera e la Francia in vista di completare la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e di agevolarne l'applicazione | 01/2 | |
| • Messaggio concernente il decreto federale sul rinnovo del credito quadro volto a garantire, mediante fidejussioni, un effettivo sufficiente di navi d'altomare che battono bandiera svizzera | 01/2 | 7.11.2001 |
| • Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale relativo al concetto direttivo della protezione della popolazione | 01/2 | 17.10.2001 |
| • Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla concezione dell'esercito all'inizio del XXI secolo (Concetto direttivo Esercito XXI) | 01/2 | 24.10.2001 |

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali	<i>01/2</i>	
• Messaggio sulla partecipazione della Svizzera al 6° programma quadro di ricerca dell'Unione europea	<i>01/2</i>	<i>31.10.2001</i>
2.2 Economia e competitività	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente il futuro sviluppo di Swisscom SA e della Posta	<i>01/2</i>	
• Messaggio concernente la revisione della legge sui cartelli	<i>01/1</i>	<i>7.11.2001</i>
• Messaggio concernente la revisione del diritto della società a garanzia limitata	<i>01/2</i>	<i>19.12.2001</i>
• Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali	<i>01/2</i>	
• Messaggio concernente la legge federale sui beni patrimoniali non rivendicati	<i>01/2</i>	
• Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (liquidazione di banche)	<i>01/2</i>	
• Messaggio concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale	<i>01/2</i>	
• Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione e la legge federale sulla sorveglianza in materia d'assicurazione	<i>01/1</i>	
• Messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale	<i>01/2</i>	
• Rapporto del Gruppo di lavoro interdipartimentale «Mercato del lavoro complementare», in esecuzione del postulato 99.3003	–	<i>23.5.2001</i>
2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione	Previsto	Approvato
• Rapporto supplementare al messaggio sul freno all'indebitamento	–	<i>10.1.2001</i>
• Messaggio concernente il pacchetto fiscale 2001: riforma del sistema di imposizione dell'abitazione in proprietà, dell'imposizione della famiglia e delle tasse di bollo	–	<i>28.2.2001</i>

2.4 Ambiente e infrastruttura	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio	01/2	
• Messaggio concernente la ratifica di diversi protocolli aggiuntivi alla Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)	01/2	19.12.2001
• Messaggio concernente la legge sull'energia nucleare e le iniziative popolari «Moratoria più» e «Corrente senza nucleare»	01/1	28.2.2001
2.5 Società dell'informazione e media	Previsto	Approvato
• Rapporto sul voto elettronico (fattibilità, valutazione delle opzioni) <i>(nuovo titolo: Rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico)</i>	01/2	
• Messaggio a sostegno di una modifica del Codice civile svizzero (Gestione elettronica dei registri dello stato civile)	–	14.2.2001
• Messaggio relativo alla legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (SCFel)	–	3.7.2001
• Messaggio a sostegno della legge federale che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole (Partenariato pubblico privato – Scuole in rete)	–	22.8.2001
2.6 Istituzioni dello Stato	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la riforma della direzione dello Stato	01/2	19.12.2001
• Messaggio concernente la legge sulla trasparenza dell'Amministrazione	01/1	
• Messaggio concernente la valutazione delle esperienze e il proseguimento dei lavori relativi alla gestione mediante mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP)	01/2	19.12.2001
• Messaggio concernente l'utilizzazione delle riserve auree eccedenti della Banca nazionale	01/1	
• Messaggio concernente la revisione parziale della legge sui diritti politici (base legale per progetti pilota in materia di voto elettronico)	01/2	30.11.2001
• Messaggio a sostegno di una modifica del Codice civile svizzero (Gestione elettronica dei registri dello stato civile)	01/1	14.2.2001
• Messaggio concernente le modifiche di leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale in esecuzione dell'articolo 64 LOGA (messaggio collettaneo)	01/2	05.6.2001
• Messaggio concernente la legge federale sul Tribunale federale e la legge federale sul Tribunale amministrativo federale e il Tribunale penale federale (compreso il messaggio complementare concernente le sedi dei tribunali)		28.2.2001
• Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS» (Iniziativa sull'oro)	00/2	28.9.2001
	–	28.2.2001

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la 4a revisione dell'assicurazione invalidità	01/1	21.2.2001
• Messaggio concernente la 3a revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione	01/1	28.2.2001
• Messaggio concernente la revisione parziale delle disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia di congedo maternità pagato <i>Il 21.11.2001 il CF ha deciso di sostenere l'iniziativa parlamentare 01.426 e di rinunciare per ora all'elaborazione di un proprio messaggio</i>	01/2	9.3.2001
• Messaggio concernente la revisione della legge sugli stupefacenti	01/1	12.9.2001
• Messaggio concernente una legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule	01/2	12.9.2001
• Messaggio concernente la Convenzione europea del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il Protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani	01/2	
• Messaggio concernente una legge federale sulle indagini di natura genetica sull'uomo (analisi del genoma)	01/1	
• Messaggio sulla ratifica del protocollo sull'acqua e la salute relativo alla Convenzione ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali	01/2	
• Messaggio concernente la legge federale sulla formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie	01/2	
• Messaggio sulla revisione parziale della legge sul servizio civile	01/1	21.9.2001
3.2 Equilibrio regionale	Previsto	Approvato
• Primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria: modifiche costituzionali e revisione totale della legge sulla perequazione finanziaria	01/2	14.11.2001
• Rapporto sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nel settore turistico	01/2	
• Messaggio concernente un nuovo credito d'impegno sul promovimento dell'innovazione e della cooperazione nel settore turistico 2002–2006	01/2	

3.3 Società, cultura e sport	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente una legge sulle lingue	01/2	
• Messaggio concernente una legge federale sul finanziamento della Fondazione svizzera di fotografia e sul promovimento della fotografia in Svizzera	01/1	
• Messaggio concernente una legge federale sulla Fondazione MUSEE SUISSE	01/1	
• Messaggio concernente la concessione di un credito quadro alla fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» per gli anni 2002–2006	–	14.2.2001
3.4 Migrazioni	Previsto	Approvato
• Messaggio relativo alla revisione totale della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (nuovo titolo: legge federale sugli stranieri)	01/1	
• Messaggio sulla naturalizzazione agevolata (modifica della legge sulla cittadinanza e revisione della cittadinanza per giovani stranieri)	01/2	21.11.2001
• Messaggio concernente l'iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo»	–	15.6.2001
3.5 Sicurezza interna	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente una legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (legge sullo sharing)	01/1	24.10.2001
• Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia»	–	4.4.2001

Programma di legislatura 1999–2003

Oggetti parlamentari 1999–2003:

stato d'attuazione a fine 2001

1 La Svizzera, partner nel mondo – Opportunità di una Svizzera aperta e orientata al futuro

1.1 Relazioni internazionali

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» 4.12.2000
- Messaggio concernente la ratifica del 1° protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)
- Messaggio concernente la ratifica del 4° protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (disposizioni aggiuntive per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)
- Messaggio concernente la ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale 15.11.2000
- Rapporto sugli armamenti (in adempimento al postulato Haering Binder del 13 marzo 1999) 30.8.2000
- Rapporto sulla sicurezza e sullo sviluppo sostenibile
- Messaggio concernente la ratifica del diritto di petizione individuale relativo alla Convenzione ONU sui diritti civili e politici
- Messaggio concernente la ratifica del diritto di petizione individuale relativo alla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
- Messaggio concernente la ratifica del diritto di petizione individuale relativo alla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 28.9.2001
- Rapporto della Svizzera relativo all'attuazione della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 19.12.2001
- Rapporto della Svizzera relativo all'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo 1.11.2000
- Messaggio concernente la revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni
- Messaggio concernente la revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi degli investimenti

- Messaggio concernente una legge federale sul promovimento delle esportazioni 23.2.2000
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo di Kyoto (Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici)
- Messaggio concernente la ratifica dell'emendamento del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono 21.11.2001
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo sulla sicurezza biologica 27.6.2001
- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione sulle sostanze nocive organiche persistenti (UN-POP) 16.5.2001
- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione sul traffico internazionale di sostanze chimiche pericolose (Convenzione PIC) 18.10.2000
- Messaggio concernente la legge federale sul conferimento di privilegi e immunità a istituzioni internazionali in Svizzera e sul versamento di contributi volontari alla città internazionale di Ginevra

Altri oggetti

- Bilancio relativo al rapporto sulla politica estera 1993 (in adempimento al postulato Zbinden del 17 marzo 1999) 15.11.2000
- Messaggio concernente la ratifica di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulle armi B (compresa legge d'esecuzione)
- Messaggio concernente la ratifica di una Convenzione sulla sospensione della produzione di materiale fissile per scopi bellici (compresa legge d'esecuzione)
- Messaggio concernente la ratifica di un Accordo sulle armi portatili (con legge d'esecuzione)
- Messaggio sull'adesione della Svizzera all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
- Messaggio sulla partecipazione e il contributo finanziario della Confederazione al Centre Henry Dunant per il dialogo umanitario 24.5.2000
- Messaggio concernente la ratifica del secondo protocollo della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato
- Messaggi concernenti la ratifica di diversi accordi con la Germania e la Francia sulla rettifica e modifica dei confini nazionali
- Messaggio concernente la ratifica dell'Accordo con l'Austria sull'assistenza reciproca in caso di catastrofe 23.8.2000
- Messaggio concernente la ratifica della Carta europea sull'autonomia comunale
- Messaggio concernente il Trattato con l'Italia sull'enclave di Campione (Disciplinamento dei rapporti del Comune di Campione con la Svizzera, in particolare inclusione nel territorio doganale svizzero)
- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione UNESCO del 1970 per la lotta contro il traffico illegale di beni culturali (con legge d'esecuzione) 21.11.2001
- Messaggio concernente una legge sugli embarghi 20.12.2000

- Messaggio concernente la ratifica del protocollo sul transito relativo al Trattato sulla Carta dell'energia
- Messaggio concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di prestito del FMI
- Messaggio concernente la ratifica del protocollo di emendamento relativo alla Convenzione del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (Convenzione di Kyoto)
- Messaggio concernente la ratifica della revisione parziale della Convenzione sul brevetto europeo, per la ratifica di due protocolli aggiuntivi alla predetta convenzione nonché per la revisione parziale della legge sui brevetti

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Credito quadro per la continuazione della cooperazione rafforzata con l'Europa orientale e la CSI 2003–2007
- Credito quadro per la continuazione della cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2003–2007
- Credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione 2002–2005 14.11.2001
- Credito quadro per la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo nel 2003–2007
- Messaggio sugli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra 12.1.2000
- Messaggio sull'aiuto finanziario della Confederazione al bilancio di sede del Comitato internazionale della Croce Rossa negli anni 2002–2005
(nuovo titolo: integrato nel messaggio concernente un credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario) 14.11.2001
- Messaggio sul versamento di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa negli anni 2002–2005 21.2.2001
- Limite di spesa sul finanziamento degli aiuti per il promovimento delle esportazioni negli anni 2001–2003 23.2.2000

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3205 Cooperazione allo sviluppo – Obiettivo: 0,4 per cento del prodotto interno lordo
- P 00.3204 Utilizzazione del bagaglio di esperienze proprio al sistema federale elvetico nell'ambito delle discussioni sull'Europa

1.2 Sicurezza

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Concetto direttivo Esercito XXI 24.1.2001
- Messaggio concernente la revisione della legislazione militare (Esercito XXI) 24.1.2001
- Concetto direttivo protezione della popolazione 17.1.2001
- Messaggio concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile (protezione della popolazione) 17.1.2001

Altri oggetti

- Messaggio sulla revisione parziale del Codice penale militare e del diritto penale disciplinare
- Messaggio concernente la modifica della legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC) 1.3.2000
- Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong 22.11.2000
- Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con l'Egitto 3.7.2001
- Messaggio concernente un Accordo con l'Ungheria per la lotta alla criminalità organizzata 23.8.2000
- Messaggio concernente una Convenzione con il Marocco sul trasferimento dei condannati 15.6.2001
- Messaggio concernente un Trattato aggiuntivo con la Francia alla Convenzione europea di estradizione
- Messaggio concernente un Accordo di collaborazione di polizia con Europol

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente il decreto federale sul rinnovo del credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, un effettivo sufficiente di navi d'altomare che battono bandiera svizzera 7.11.2001

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3207 Volume delle spese nei settori dell'esercito e della protezione della popolazione

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio relativo a una nuova legge sulla formazione professionale 6.9.2000
- Messaggio concernente il nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali
- Accordo bilaterale con l'UE concernente la partecipazione integrale della Svizzera ai programmi di formazione e per la gioventù (Socrates, Leonardo, Gioventù per l'Europa)

Altri oggetti

- Messaggio concernente una legge federale sulla ricerca sull'uomo
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sui politecnici federali
- Rapporto sul perfezionamento in Svizzera 18.9.2000
- Rapporto intermedio sull'istituzione di scuole universitarie professionali 11.12.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente il promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3227 Introduzione del diritto a un periodo di formazione e di perfezionamento Respinta dal Consiglio nazionale il 5.6.2001

2.2 Economia e competitività

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente la revisione della legge sui cartelli 7.11.2001
- Rapporto e messaggio sul promovimento della creazione di imprese 18.9.2000 (Rapporto)
- Messaggio a sostegno di una legge sulla fusione 13.6.2000
- Messaggio concernente la revisione del diritto della società a garanzia limitata (s.a.g.l.) 19.12.2001
- Messaggio concernente la revisione della legge sull'agricoltura

Altri oggetti

- Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sui brevetti (biotecnologia)
- Messaggio riguardante una legge federale sul commercio ambulante 28.6.2000
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione delle novità vegetali
- Messaggio concernente una legge federale sulla presentazione dei conti
- Messaggio concernente le revisioni parziali della legge sulle armi, della legge sul materiale bellico, della legge sugli esplosivi e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione
- Messaggio concernente una legge federale sulla sorveglianza in materia d'assicurazione
- Messaggio concernente la revisione del decreto federale concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale
- Messaggio concernente il decreto federale sull'atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aia sulla protezione dei modelli e la legge federale sulla protezione del design (legge sul design) 16.2.2000

- Messaggio concernente la ratifica del Patent Law Treaty (PLT) e la revisione parziale della legge sui brevetti (trasposizione nel diritto interno)
- Messaggio concernente una legge federale sui beni patrimoniali non rivendicati
- Messaggio per l'armonizzazione del diritto in materia di responsabilità civile
- Messaggio concernente la revisione della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (liquidazioni di banche)
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale
- Messaggio concernente la revisione della tassa di negoziazione
- Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla tariffa delle dogane
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali
- Messaggio concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni provocati dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta
- Messaggio concernente la revisione della Convenzione di Lugano del 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

16.2.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente un limite di spesa per i mezzi finanziari destinati all'agricoltura negli anni 2004–2007

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3229 Sostegno ad una crescita economica sostenibile
- M 00.3210 Rafforzamento della concorrenza in Svizzera – Lotta contro il lavoro nero e la corruzione
- P 00.3209 Politica dell'impiego

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente il Nuovo regime finanziario
- Messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle famiglie
- Messaggio concernente l'imposizione dell'abitazione in proprietà
- Messaggio concernente la legislazione d'esecuzione della norma fondamentale concernente una tassa sull'energia
- Messaggio concernente una norma costituzionale sul freno all'indebitamento

5.7.2000

Altri oggetti

- Messaggio sulle basi temporali per l'imposta federale diretta delle persone fisiche
- Messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle imprese

- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'imposizione del tabacco
- Messaggio concernente una legge sull'imposizione della birra

13.3.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Credito d'impegno per l'acquisto di apparecchi di rilevazione della TTPCP
- Credito d'impegno per l'esercizio e la gestione del sistema della TTPCP

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3213 Aliquota d'imposta – quota delle uscite della Confederazione
- M 00.3203 Concetto riduzione del debito

2.4 Ambiente e infrastruttura

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente una legge sull'energia nucleare (revisione totale della legislazione sull'energia nucleare)
- Messaggio concernente la revisione della legge forestale
- Messaggio concernente la ratifica del protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti (Protocollo aggiuntivo metalli pesanti)
- Messaggio concernente la ratifica del protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti (Protocollo aggiuntivo inquinanti organici persistenti)
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo del 30 novembre 1999 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo alla diminuzione dell'acidificazione, dell'eutro-fizzazione e dell'ozono in prossimità del suolo
- Messaggio concernente i raccordi della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
- Messaggio concernente una legge federale su un centro di competenze per la sicurezza tecnica e su altre modifiche di legge (messaggio collettaneo) «progetto NASA»

28.2.2001

1.3.2000

1.3.2000

Altri oggetti

- Rapporto sullo stato e sull'ulteriore sviluppo della strategia Sviluppo sostenibile in Svizzera
- Rapporto sull'attuazione delle conclusioni del rapporto di verifica OCSE sull'ambiente Svizzera 1998
- Messaggio concernente una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (Gen-Lex)
- Messaggio concernente la revisione della legge sul parco nazionale
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio

1.3.2000

Approvato

- Messaggio concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar 16.2.2000
- Messaggio concernente la ratifica di diversi protocolli aggiuntivi alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) 19.12.2001
- Messaggio concernente una legge sul mercato del gas
- Messaggio relativo alla legge federale sulla modifica del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare 1.3.2000
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) concernente l'applicazione di garanzie 12.4.2000
- Messaggio sulla garanzia della capacità delle linee d'accesso sud alla nuova ferrovia transalpina (NFTA) (Convenzione con l'Italia) 13.9.2000
- Messaggio concernente il raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità 13.9.2000
- Messaggio concernente la ratifica di un Accordo tra la Francia e la Svizzera sul raccordo autostradale fra la nazionale N2 e l'autostrada A35 fra Basilea e Saint Louis
- Messaggio concernente la ratifica di un Accordo tra la Repubblica federale tedesca e la Svizzera sulla costruzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg) e Rheinfelden (Argovia)

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Limite di spesa concernente gli impianti per le acque di scarico e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti 2002–2005

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3218 Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS
- M 00.3217 Piano per la futura rete delle strade nazionali
- P 00.3216 Swissmetro. La via di comunicazione del domani
- M 00.3215 Avvenire del servizio pubblico
- M 00.3201 Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali

2.5 Società dell'informazione e media

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente la revisione totale della legge sulla radiotelevisione
- Programma statistico pluriennale della Confederazione 1999–2003 1.3.2000

Altri oggetti

- Messaggio concernente una legge federale sull'armonizzazione dei registri delle persone
- Messaggio concernente una legge federale sul promovimento della creazione artistica con le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Messaggio relativo alla legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (nuovo titolo) 3.7.2001

- Messaggio concernente una legge federale sulla firma digitale e il commercio elettronico
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul diritto d'autore (LDA)

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Nessuno

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3225 Elaborazione di un sistema di indicatori quale strumento di gestione
- P 00.3219 Libera concorrenza tra media indipendenti
- M/P 00.3208 E-Switzerland
- P 00.3194 E-Switzerland. Lo Stato come utente modello
- M 00.3190 Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta

2.6 Istituzioni dello Stato

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente la legge federale sul Tribunale federale e la legge federale sul Tribunale amministrativo federale e il Tribunale penale federale (compreso il messaggio complementare concernente le sedi dei tribunali) 28.2.2001 / 28.9.2001
- Messaggio concernente la riforma della direzione dello Stato 19.12.2001
- Rapporto sulla valutazione delle esperienze e sul proseguimento del progetto «Gestione con mandato di prestazioni e budget globali» (GEMAP) 19.12.2001
- Messaggio concernente una legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione

Altri oggetti

- Messaggio a sostegno di una modifica del Codice civile svizzero (Gestione elettronica dei registri dello stato civile) 14.2.2001
- Messaggio concernente la legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (legge sui documenti di identità) 28.6.2000
- Messaggio concernente l'utilizzazione delle riserve di oro e una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale 17.5.2000
- Messaggio concernente il finanziamento della riorganizzazione dell'informatica e della telecomunicazione nell'Amministrazione federale (progetto NOVE-IT) 23.2.2000
- Messaggio concernente le modifiche di leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale in esecuzione dell'articolo 64 LOGA (messaggio collettaneo) 5.6.2001
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle raccolte delle leggi e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali)

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Credito d'impegno per provvedimenti sociali in relazione alla riorganizzazione dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'Amministrazione federale (progetto NOVE-IT)

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente l'11a revisione dell'AVS 2.2.2000
- Messaggio concernente la 1a revisione della LPP 1.3.2000
- Messaggio concernente la 4a revisione dell'assicurazione invalidità 21.2.2001
- Messaggio concernente la 3a revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione 28.2.2001
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, relativa al nuovo regime di finanziamento ospedaliero 18.9.2000
- Messaggio concernente il disciplinamento della perdita di guadagno in caso di maternità
Il 21.11.2001 il CF ha deciso di sostenere l'iniziativa parlamentare 01.426 e di rinunciare per ora all'elaborazione di un proprio messaggio
- Messaggio concernente una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale 17.5.2000
- Messaggio concernente una legge federale sulla parità di trattamento dei disabili 11.12.2000

Altri oggetti

- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Revisione tecnica – ottimizzazione dell'esecuzione) 23.2.2000
- Messaggio concernente la Convenzione europea del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il Protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani 12.9.2001
- Messaggio concernente la revisione della legge sugli stupefacenti 9.3.2001
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul servizio civile 21.9.2001
- Messaggio concernente una legge federale che disciplina la formazione, la formazione continua e il perfezionamento degli psicoterapeuti senza formazione in medicina

- Messaggio concernente una legge federale che disciplina la formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie
- Messaggio concernente una legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule 12.9.2001
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo sull'acqua e la salute relativo alla Convenzione ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
- Messaggio concernente una legge federale sulle indagini di natura genetica sull'uomo (analisi del genoma)
- Messaggio concernente la revisione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Limite di spesa per la riduzione dei premi 2004–2007

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3231 Rafforzare lo statuto della famiglia con figli Non ancora trattato nel plenum
- M 00.3228 Garanzia di un minimo vitale con l'attività lucrativa Non ancora trattato nel plenum
- P 00.3224 Reddito minimo vitale Tolto di ruolo
- M 00.3223 Sostegno alla famiglia (cfr. Rapporto di gestione 2000 – vol. IV)
- P 00.3221 Misure di lotta alla violenza contro le donne
- P 00.3211 Volontariato
- P 00.3192 Assicurazione malattie. Politica sanitaria
- P 00.3191 Prospettive della previdenza per la vecchiaia a medio e a lungo termine
- P 00.3200 Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale

3.2 Equilibrio regionale

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria: modifiche costituzionali e revisione totale della legge sulla perequazione finanziaria 14.11.2001
- Secondo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria: modifiche di legge necessarie nei singoli settori di compiti nonché revisioni della legge sui sussidi e della legge sulle finanze della Confederazione
- Politica in materia di pianificazione territoriale, programma di realizzazione 2000–2003 2.10.2000

Altri oggetti

- Messaggio concernente la proroga e la modifica del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico 6.9.2000
- Messaggio concernente la modifica della legge federale sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna 6.9.2000

- Messaggio concernente una legge federale sul mercato dell'alloggio
- Rapporto e messaggio sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nel settore turistico

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente un nuovo credito d'impegno sul promovimento dell'innovazione e della cooperazione nel settore turistico 2002–2006

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3220 Verifica dei compiti e dell'attività dell'Ufficio federale delle abitazioni
- P 00.3202 Riconoscimento del turismo quale importante settore economico nazionale e terzo ramo d'esportazione

3.3 Società e cultura

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente una legge sulle lingue
- Messaggio relativo alla legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche
- Messaggio concernente una legge federale sul promovimento della cultura

18.9.2000

Altri oggetti

- Messaggio concernente una legge federale sullo statuto giuridico delle coppie omosessuali
- Messaggio concernente una garanzia di deficit per Expo.02
- Messaggio concernente una legge federale sul finanziamento della Fondazione svizzera di fotografia e sul promovimento della fotografia in Svizzera
- Messaggio concernente una legge federale sulla Fondation MUSEE SUISSE
- Messaggio concernente la revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport
- Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi d'importanza nazionale (messaggio speciale sul nuovo riparto del credito di 20 milioni per Sion 2006)

23.2.2000

26.1.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Limite di spesa per la Fondazione Pro Helvetia negli anni 2004–2007
- Limite di spesa per la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» per gli anni 2002–2006
- Limite di spesa per la Fondazione «Biblioteca per tutti» per gli anni 2004–2007

14.2.2001

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3193 Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale
- P 00.3222 Parità tra donne e uomini
- P 00.3221 Provvedimenti per lottare contro la violenza nei confronti delle donne

3.4 Migrazioni

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente un nuovo articolo costituzionale per la naturalizzazione agevolata di stranieri nati e cresciuti in Svizzera
- Messaggio relativo alla revisione totale della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (nuovo titolo: legge sugli stranieri)

21.11.2001

Altri oggetti

- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'asilo

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Nessuno

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3233 Accettazione degli stranieri
- P 00.3232 Stabilizzazione della quota degli stranieri
- P 00.3226 Garanzia di una procedura di naturalizzazione rispettosa dei principi dello Stato di diritto
- P 00.3195 Colmare i gravi errori del passato e non ripeterli

3.5 Sicurezza interna

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio sulla procedura penale federale (unificazione)
- Messaggio concernente una legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (legge sullo sharing)
- Messaggio aggiuntivo concernente la modifica del CP per l'esercizio definitivo di una banca dati con profili basati sul DNA
(nuovo titolo: Messaggio concernente la legge federale sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e l'identificazione di persone sconosciute o scomparse)

24.10.2001

8.11.2000

Altri oggetti

- Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione dei dati, in relazione all'istituzione di collegamenti in linea
- Messaggio concernente la modifica del CP e del CPM (prescrizione in caso di reati sessuali e divieto del possesso di pornografia dura)

10.5.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Nessuno

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3206 Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica

Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna:

1 La Svizzera, partner nel mondo – le opportunità di una Svizzera aperta e orientata al futuro

1.1 Relazioni internazionali

Nessuna

1.2 Sicurezza

Nessuna

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

Evaluation der schweizerischen Beteiligung an den FTE-Programmen der Europäischen Union

Mandante: UFES

Mandato legale di valutazione: –

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Messaggio relativo al finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione europea negli anni dal 2003 al 2006 (6° programma quadro di ricerca dell'UE)

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Elaborazione del messaggio relativo al finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca dell'UE

Destinatario: Amministrazione, Parlamento

Tipo di valutazione: Analisi applicativa

Lingua: tedesco

Fonti: europrogram@bbw.admin.ch

2.2 Economia e competitività

Expertise zur Gründung einer Postbank (Postfinance AG)

Mandante: AFF

Mandato legale di valutazione: –

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–07 messaggio concernente il futuro sviluppo di Swisscom SA e della Posta

Conseguenze politiche: L'avvento autonomo di una banca postale non è più in discussione

Obiettivo: Preparare la revisione della legge sulle finanze della Confederazione e della legge sull'organizzazione delle poste

Destinatario: Consiglio federale, Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione ex ante

Lingua: Rapporto non pubblicato

Fonti: Rapporto non pubblicato

Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme, Vierter Zwischenbericht

Mandante: UFAG

Mandato legale di valutazione: Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–07 revisione della legge sull'agricoltura

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Base per la revisione della legge e delle ordinanze

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi applicativa

Lingua: tedesco, francese

Fonti: www.blw.admin.ch

Befindlichkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung im Vergleich zur übrigen Bevölkerung

Mandante: UFAG

Mandato legale di valutazione: Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–07 Revisione della legge sull'agricoltura

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Base per la revisione della legge e delle ordinanze

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi applicativa

Lingua: tedesco

Fonti: www.blw.admin.ch

Marktanalysen, Theorie und Methoden

Mandante: UFAG

Mandato legale di valutazione: Articolo 187 capoverso 13 LAgr

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–07 revisione della legge sull'agricoltura

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Base per la revisione della legge e delle ordinanze nonché per il limite di spesa

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi applicativa

Lingua: tedesco

Fonti: www.blw.admin.ch

Eiermarktanalyse 2001

Mandante: UFAG

Mandato legale di valutazione: Articolo 187 capoverso 13 LAgr

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–07 Revisione della legge sull'agricoltura

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Base per la revisione della legge e delle ordinanze nonché per il limite di spesa

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi applicativa

Lingua: tedesco

Fonti: www.blw.admin.ch

Fleischmarktanalyse 2001

Mandante: UFAG

Mandato legale di valutazione: Articolo 187 capoverso 13 LAgr

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–07 Revisione della legge sull'agricoltura

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Base per la revisione della legge e delle ordinanze nonché per il limite di spesa

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi applicativa

Lingua: tedesco

Fonti: www.blw.admin.ch

Getreidemarktanalyse 2001

Mandante: UFAG

Mandato legale di valutazione: Articolo 187 capoverso 13 LAgr

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–07 Revisione della legge sull'agricoltura

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Base per la revisione della legge e delle ordinanze nonché per il limite di spesa

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi applicativa

Lingua: tedesco

Fonti: www.blw.admin.ch

Evaluation der Milchmengenmanagements, Hauptstudie

Mandante: UFAG

Mandato legale di valutazione: Articolo 187 capoverso 13 LAgr

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–07 Revisione della legge sull'agricoltura

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Base per la revisione della legge e delle ordinanze nonché per il limite di spesa

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi dell'economicità, valutazione ex ante

Lingua: tedesco

Fonti: www.blw.admin.ch

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Steuern als Standortfaktor: Reformbedarf für die Schweiz?

Mandante: Amministrazione federale delle contribuzioni

Mandato legale di valutazione: –

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Decisione di principio sulla riforma dell'imposizione delle aziende II

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Base per i lavori di concetto e per la revisione della legge

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi applicativa

Lingua: tedesco, francese, riassunto in inglese

Fonti: www.estv.admin.ch

2.4 Ambiente e infrastruttura

Auswirkungen einer Annahme der AVANTI-Initiative

Mandante: USTRA
Mandato legale di valutazione: –
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: DCF del 25.4.2001: elaborare un controprogetto all'iniziativa AVANTI
Conseguenze politiche: –
Obiettivo: Base per il messaggio relativo all'iniziativa AVANTI
Destinatario: Amministrazione
Tipo di valutazione: Valutazione ex ante
Lingua: tedesco
Fonti: www.bundespublikationen.ch

Evaluation du programme de subventions «Rejets de chaleur»

Mandante: UFE
Mandato legale di valutazione: Art. 20 LEn Art. 26 Oen
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 00–11 SvizzeraEnergia
Conseguenze politiche: –
Obiettivo: Verifica del raggiungimento degli obiettivi del programma di sussidi
Destinatario: Amministrazione
Tipo di valutazione: Valutazione dell'applicazione
Lingua: francese
Fonti: www.bundespublikationen.ch

Evaluation «Weiterbildung in Mobilitätsberatung»

Mandante: UFE
Mandato legale di valutazione: Art. 20 LEn Art. 26 Oen
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 00–11 SvizzeraEnergia
Conseguenze politiche: –
Obiettivo: Ottimizzare l'offerta di corsi
Destinatario: Amministrazione
Tipo di valutazione: Valutazione dell'applicazione
Lingua: tedesco
Fonti: www.bundespublikationen.ch

Energieeffizienz bei Elektrogeräten: Wirkung der Instrumente und Massnahmen

Mandante: UFE
Mandato legale di valutazione: Art. 20 LEn Art. 26 Oen
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 00–11 SvizzeraEnergia
Conseguenze politiche: –
Obiettivo: Basi per una strategia in materia di apparecchi nel quadro di SvizzeraEnergia
Destinatario: Amministrazione
Tipo di valutazione: Analisi applicativa
Lingua: tedesco, riassunto in francese
Fonti: www.bundespublikationen.ch

Technologievermittlung im Energiebereich Kanton Bern

Mandante: UFE

Mandato legale di valutazione: Art. 20 LEn Art. 26 Oen

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 00–11 SvizzeraEnergia

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Esaminare ulteriori misure di SvizzeraEnergia nel settore dello scambio di tecnologia

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi applicativa (valutazione di un progetto pilota nel Cantone di Berna)

Lingua: tedesco, riassunto in francese

Fonti: www.bundespublikationen.ch

Instrumente zur Absenkung des spezifischen Treibstoffverbrauchs von Personenwagen

Mandante: UFE

Mandato legale di valutazione: Art. 20 LEn Art. 26 Oen

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 00–11 SvizzeraEnergia

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Valutazione di strumenti per una riduzione mirata del consumo di carburante delle automobili

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione ex ante

Lingua: tedesco, riassunto in francese

Fonti: www.bundespublikationen.ch

Marktöffnung im Gasbereich. Auswirkungen auf Energieverbrauch, Energiepreise, Umwelt sowie kompensierende Massnahmen

Mandante: UFE

Mandato legale di valutazione: –

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–9 consultazione relativa alla legge sul mercato del gas

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Base per elaborare il testo da porre in consultazione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione ex ante

Lingua: tedesco, riassunto in francese

Fonti: www.ewg-bfe.ch

2.5 Società dell'informazione e media

Nessuna

2.6 Istituzioni dello Stato

Stand und Aussichten der Evaluation beim Bund

Mandante: Cancelleria federale
Mandato legale di valutazione: –
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 96–1 riforma della Costituzione federale
Conseguenze politiche: –
Obiettivo: Base per trasporre l'articolo 170 Cost.
Destinatario: Amministrazione
Tipo di valutazione: Metavalutazione
Lingua: tedesco
Fonti: www.admin.ch/ch/d/cf/rg

Evaluation FLAG: Gesamtbeurteilung. Bericht der externen Evaluatoren zuhanden der Steuergruppe FLAG

Mandante: Comitato direttivo GEMAP
Mandato legale di valutazione: Art. 65 LOGA
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 11–01 valutazione GEMAP
Conseguenze politiche: – semplificazioni del modello di gestione GEMAP
– progressivo adeguamento di altri settori dell'amministrazione al modello «gestione con mandato di prestazioni e budget globale» (GEMAP) su base volontaria
Obiettivo: Valutazione dell'opportunità di continuare a dirigere l'Amministrazione secondo il criterio dell'efficacia
Destinatario: Consiglio federale, Parlamento
Tipo di valutazione: Analisi applicativa, valutazione dell'applicazione
Lingua: tedesco
Fonti: www.personal.admin.ch

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

Synthesebericht Wirkungsanalyse über die Einführungsperiode des Krankenversicherungsgesetzes

Mandante: Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Mandato legale di valutazione: Art. 32 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMa)

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto R20

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Base necessaria a Consiglio federale e Parlamento per decidere su un ulteriore sviluppo della legge sull'assicurazione malattie (LAMa)

Destinatario: Consiglio federale e Parlamento

Tipo di valutazione: Analisi applicativa

Lingua: tedesco, francese

Fonti: www.bsv.admin.ch

3.2 Equilibrio regionale

Ziel- und Wirkungsanalyse des Neuen Finanzausgleichs

Mandante: AFF

Mandato legale di valutazione: –

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–14: primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria

Conseguenze politiche: Prova dell'idoneità degli strumenti della NPF

Obiettivo: Preparazione del messaggio

Destinatario: Amministrazione, Parlamento

Tipo di valutazione: Valutazione ex ante

Lingua: tedesco, francese

Fonti: www.efd.admin.ch

Abwanderungsgefahr von Steuersubstrat ins Ausland im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA)

Mandante: **AFF**

Mandato legale di valutazione: –

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: **Obiettivo 01–14: primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria**

Conseguenze politiche: **NPF non eccessivamente onerosa per i Cantoni che pagano**

Obiettivo: **Preparazione del messaggio**

Destinatario: **Amministrazione**

Tipo di valutazione: **Valutazione ex ante**

Lingua: **tedesco**

Fonti: **Schweizerisches Institut für Aussenwirtschaft und Angewandte Wirtschaftsforschung dell'Università di San Gallo**

3.3 Società, cultura e sport

Wirkungsanalyse über SUCCES CINEMA

Mandante: **Ufficio federale della cultura**

Mandato legale di valutazione: **Legge federale sulla cinematografia e regolamento del DFI relativo all'esecuzione della promozione cinematografica legata al successo**

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: **Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto R22**

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: **Preparare la modifica di legge, ottimizzare l'applicazione**

Destinatario: **Amministrazione**

Tipo di valutazione: **Valutazione ex ante, valutazione dell'applicazione**

Lingua: **tedesco**

Fonti: **cinema.film@bak.admin.ch**

3.4 Migrazioni

Integration der anerkannten Flüchtlinge

Mandante: UFR

Mandato legale di valutazione: Art. 45 cpv. 3 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 01–17 Consolidare il settore dell'asilo mantenendo la tradizione umanitaria del nostro Paese

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Il rapporto sull'integrazione contiene una serie di raccomandazioni e offre la base per l'introduzione di misure destinate al consolidamento della responsabilità e dell'iniziativa personali dei rifugiati nonché a facilitare la loro autonomia dall'assistenza pubblica. L'implementazione dei provvedimenti nei settori dell'integrazione professionale, della promozione linguistica, del controlling, dell'informazione e del coordinamento è stata recepita nella pianificazione 2002.

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi applicativa

Lingua: Tedesco, francese

Fonti: UFR, Ambito direzionale finanze e assistenza
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

3.5 Sicurezza interna

Nessuna

Decreto federale

Disegno

che approva la gestione nel 2001 del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti i rapporti del Consiglio federale del 13 e del 20 febbraio 2002, del Tribunale federale dell'11 febbraio 2002 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 15 febbraio 2002,

decreta

Art. 1

La gestione nel 2001 del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni è approvata.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Editore: Cancelleria federale svizzera

ISSN: 1423-1859

Distribuzione: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), diffusione delle pubblicazioni, 3003 Berna

www.bundespublikationen.ch

www.publicationsfederales.ch

Disponibile pure su Internet: www.admin.ch